REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI
Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti
C.F. e P. Iva 02307130696

Il giorno **28 novembre 2017**, in Chieti presso la Sala Riunioni della Palazzina Sebi, si sono riuniti la Delegazione trattante di Parte pubblica e i Delegati delle organizzazioni sindacali dell'area della Dirigenza medica e veterinaria e dell'area della Dirigenza sanitaria non medica per sottoscrivere in via definitiva, decorsi 15 giorni dalla trasmissione al Collegio sindacale della preintesa sottoscritta in data 19 luglio 2017, il presente regolamento aziendale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria .

PARTE PUBBLICA		PARTE SINDACALE	
		Area Dirigenza Medica e Veterinaria	
Direttore Generale ASL		*ANAAO ASSOMED*	
Direttore Sanitario ASL		*FP CGIL*	
Direttore Amministrativo ASL		*CIMO ASMD*	
Direttore U.O.C. Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane		*FVM*	
		FED. CISL MEDICI	
		FESMED	
		ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI	
		AAROI EMAC	
		FASSID SIVEMP	
		UIL FPL	
		Area Dirigenza Sanitaria non medica	
		FP CGIL	
		CISL FP	
		FEDIR SANITA'	
		ANAAO ASSOMED	
		UIL FPL	
		FASSID SINAFO	

FASSI SINAFO

DSA_ASL

AMAO

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO-VASTO-CHIETI

REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA

ASL2 LANCIANOVASTOCHIETI * REGIONE ABRUZZO *

FP CGIL Medici

UIL FPL

Chieti, 28 novembre 2017

PREMESSA

Con il presente regolamento l'Azienda intende disciplinare le modalità di svolgimento dell'Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI) e tutelarne in modo efficiente ed efficace il corretto esercizio, nel rispetto dei seguenti principi:

- l'esercizio dell'ALPI non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda e il relativo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto;
- l'esercizio dell'ALPI contribuisce ad offrire all'utenza, in un'ottica concorrenziale rispetto al settore privato, una possibilità di scelta per la fruizione di prestazioni sanitarie d'elevata e qualificata professionalità con tempi di attesa ridotti ed a tariffe trasparenti;
- l'esercizio dell'ALPI garantisce il diritto della Dirigenza Sanitaria all'esercizio della libera professione, valorizzandone il ruolo e la professionalità nel rispetto del rapporto personalizzato e di fiducia medico-utente;
- l'esercizio dell'ALPI deve garantire l'equilibrio tra costi e ricavi e non può comportare perdita di esercizio.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- D. Lgs. 30 Dicembre 1992 n. 502, con le modifiche ed integrazioni di cui al D. Lgs. 19 Giugno 1999 n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale";
- Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, art. 1 commi da 5 a 12 e da 14 a 18;
- D.M. 28 febbraio 1997;
- L. 23 Dicembre 1998 n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", art. 72, commi da 4 a 12;
- Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", art. 28;
- D.P.C.M. 27 Marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale";
- Decreto Legislativo 28 luglio 2000 n. 254;
- CC.CC.NN.LL. 1998/2001 in data 8 giugno 2000, Dirigenza Medico-Veterinaria e Dirigenza S.P.T.A.;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Legge 8 gennaio 2002, n. 1;
- Legge 26 maggio 2004, n. 138 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica";

- Legge 04 agosto 2006 n. 248;
- Legge 03 agosto 2007 n. 120 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria ed altre norme in materia sanitaria";
- Testo Unico del 09 aprile 2008, n. 81;
- Decreto Legge 7 ottobre 2008, n. 154 "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali";
- Legge 4 dicembre 2008 n. 189 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154 recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali";
- Decreto Legislativo n. 106 del 03 agosto 2009;
- Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- Decreto Legge 05/09/2012 n. 158, convertito nella Legge 08/11/2012 n. 189;
- Delibere della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 546 del 29 agosto 2012 e n. 741 del 12 novembre 2012 recanti le Linee di indirizzo regionali in materia di attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale;
- Decreto del Commissario ad Acta Regione Abruzzo n. 60 del 25 giugno 2015 avente ad oggetto "Recepimento a avvio del Piano Operativo Regionale per il contenimento delle Liste d'Attesa di cui alla Delibera n. 9 del 3 febbraio 2015 dell'Agenzia Sanitaria Regionale".

ART. 1
DEFINIZIONE DELL'ALPI

Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio dell'**Attività Libero-Professionale Intramuraria** del Personale della Dirigenza Sanitaria a **RAPPORTO ESCLUSIVO**, come meglio individuato al successivo art. 2.

La libera professione EXTRAMURARIA, invece, può essere svolta solo dai Dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo, previo esercizio dell'opzione disciplinata e prevista dall'art. 15 quater – comma 4 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dall'art. 2 septies della Legge 26 maggio 2004 n. 138, nel rispetto della tempistica tassativamente individuata dall'art. 10 del C.C.N.L. 3 novembre 2005.

Ai fini del presente regolamento, per ALPI del personale medico e delle altre professionalità della Dirigenza del ruolo sanitario, a rapporto esclusivo, s'intende:

- l'attività che detto personale, individualmente o in *équipe*, esercita al di fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste

dall'impegno di servizio, in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di *day hospital*, di *day surgery* o di ricovero, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o dei fondi integrativi del S.S.N.;

- la partecipazione ai proventi di attività richieste a pagamento da singoli utenti, svolta individualmente o in équipe, presso strutture di altra Azienda del S.S.N. o presso strutture sanitarie non accreditate, con le quali l'Azienda stipuli apposita convenzione;
- la partecipazione ai proventi di attività a pagamento richiesta all'Azienda da utenti singoli o associati, da Aziende e/o Enti privati, secondo programmi predisposti dall'Azienda, sentite le équipes dei servizi interessati, anche al fine di consentire la riduzione dei tempi d'attesa.

ART.2
CATEGORIE PROFESSIONALI

L'ALPI è consentita a tutto il personale della Dirigenza del ruolo sanitario *a* rapporto esclusivo, sia a tempo indeterminato che determinato (Medico Chirurgo, Odontoiatra, Veterinario, Farmacista, Biologo, Chimico, Fisico e Psicologo equiparato a Medico Psichiatra a norma della legge 18 marzo 1968 n. 431 e della legge 21 giugno 1971 n.515, in quanto svolgente funzioni terapeutiche).
Le norme di cui al presente regolamento, ivi comprese quelle in materia di attività di consulenza e le norme previste per la costruzione ed il riparto delle tariffe, si applicano anche a:

- personale sanitario universitario convenzionato, ai sensi della vigente convenzione tra la ASL e l'Università Gabriele D'Annunzio;
- Medici in formazione specialistica, ai sensi del protocollo d'intesa tra la ASL e l'Università Gabriele D'Annunzio.

ART. 3
ATTIVITA' DI SUPPORTO E DI COLLABORAZIONE

Anche il personale non titolare del diritto all'esercizio dell' ALPI in senso stretto (personale dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, nonché personale del comparto collocato in tutte le categorie contrattuali) può partecipare a titolo di supporto o di collaborazione all'ALPI esercitata dai Dirigenti Sanitari. Il suddetto personale ha diritto agli specifici compensi economici previsti nel presente regolamento.

Attività di supporto diretto

E' l'attività svolta dal personale delle professioni sanitarie che, con la propria presenza e specifica professionalità individuale, fornisce un contributo diretto nei processi di erogazione delle prestazioni libero-professionali.

Il personale di supporto è scelto direttamente dal professionista titolare dell'ALPI o dal Dirigente Responsabile dell'équipe interessata.

La partecipazione a supporto dell'ALPI è resa a titolo volontario e al di fuori dell'orario di servizio (con timbratura con codice dedicato sul sistema aziendale di rilevazione delle presenze/ assenze).

In ogni caso, non è ammessa l'interruzione dell'attività istituzionale per attendere alle attività di supporto ALPI.

Per le prestazioni **in regime ambulatoriale**, l'attività di supporto è prevista a richiesta del professionista titolare dell'ALPI. In mancanza di richiesta di personale di supporto, il professionista non può avvalersi del personale delle professioni sanitarie in orario istituzionale. In ogni caso, per particolari tipologie di prestazioni in regime ambulatoriale (quali a titolo esemplificativo alcune attività di diagnostica strumentale, di laboratorio, di endoscopia,...), l'Azienda, per il tramite del Nucleo di Promozione e Verifica, può richiedere che, nella erogazione delle prestazioni libero-professionali, sia prevista la necessaria presenza del personale di supporto diretto.

Nel caso in cui il Professionista abbia richiesto il personale di supporto ma non abbia provveduto alla sua espressa designazione, l'individuazione è effettuata dal Servizio Aziendale delle Professioni Sanitarie, sulla base di appositi elenchi predisposti, previa dichiarazione di disponibilità degli interessati, assicurando –ove possibile- il rispetto del principio di un'equa rotazione.

Nell'ambito delle prestazioni ALPI rese **in regime di ricovero**, in mancanza di dichiarazioni di disponibilità, il Responsabile dell'équipe si avvale del supporto del personale in servizio, senza obbligo di resa di orario aggiuntivo e senza percezione del compenso economico previsto dal fondo, a condizione che tale attività non ostacoli lo svolgimento di quella istituzionale. Resta comunque l'obbligo per il personale che non partecipi all'ALPI di garantire, durante l'orario di lavoro istituzionale, l'assistenza ai ricoverati in regime libero-professionale.

Attività di supporto indiretto

Nell'ambito delle prestazioni ALPI rese in regime di ricovero, è prevista una forma di attività di supporto indiretto, svolta dal personale operante presso reparti e servizi non direttamente coinvolti nell'erogazione delle prestazioni libero-professionali.

Nello specifico, le Unità Operative coinvolte nel supporto indiretto sono quelle che assicurano le attività di Radiologia, Patologia Clinica,

Farmacia Ospedaliera, nonché –laddove sia necessario- Centro Trasfusionale ed Anatomia Patologica.

Attività di collaborazione:
E' l'attività svolta dal personale dirigente e non dirigente, appartenente alle strutture appositamente individuate con specifico atto deliberativo dalla Direzione Aziendale, che presta la propria collaborazione per assicurare l'esercizio dell'ALPI.
La partecipazione del personale di collaborazione è resa a titolo volontario, attribuisce il diritto alla corresponsione degli specifici compensi economici previsti nel presente regolamento e, qualora sia svolta durante l'orario di servizio (non risultando possibile o agevole discriminare le fasce orarie dedicate all'attività istituzionale da quelle riservate all'attività di collaborazione ALPI), comporta un debito orario aggiuntivo secondo le modalità pure indicate nel presente regolamento al successivo art. 8.
In mancanza di dichiarazioni di disponibilità, il Responsabile delle strutture medesime individua i dipendenti della struttura diretta ai quali affidare lo svolgimento delle attività di collaborazione, senza obbligo di resa di orario aggiuntivo e senza percezione del compenso economico previsto dal fondo di collaborazione.

Nell'ambito della determinazione delle tariffe delle singole prestazioni rese in regime libero-professionale è determinata la quota da destinare al finanziamento dei fondi per la remunerazione del personale di supporto, sia diretto che indiretto, e di collaborazione.

ART. 4
TIPOLOGIE DI ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALI

L'ALPI può essere esercitata nelle seguenti tipologie:

A) Libera professione individuale:

1) ambulatoriale;

- in regime di libera professione individuale propria (esercitata presso le strutture aziendali), caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione;
- presso strutture private non accreditate, autorizzata in forma straordinaria e temporanea, previa stipula di convenzione;

2) di diagnostica strumentale e di laboratorio;
3) di day hospital, day surgery e ricovero ordinario;
4) consulenze di parte;

B) Libera professione d'équipe:

1) ambulatoriale;

2) di diagnostica strumentale e di laboratorio;
3) di day hospital, day surgery e ricovero ordinario;

C) Consulenza e consulto:

- la **Consulenza** può essere autorizzata, tramite convenzione, in altra Azienda del S.S.N., in struttura sanitaria non accreditata, o in istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro;
- per **Consulto** s'intende l'attività di consulenza prestata a favore del singolo utente e può essere resa sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, sia al domicilio del paziente in carico al servizio cure domiciliari; il consulto può essere richiesto o direttamente dal paziente o dall'Azienda, istituzione o ente, anche privato, presso cui il paziente è domiciliato, a condizione che non si tratti di struttura sanitaria accreditata, anche solo parzialmente; è reso esclusivamente nella disciplina di appartenenza, ed effettuato, in ogni caso, fuori dell'orario di servizio. L'accesso presso la struttura o a domicilio, in ogni caso, deve essere preventivamente concordato con il professionista che ha in carico il paziente.

D) Libera professione aziendale:

1) <u>attività a pagamento richiesta da terzi disciplinata da convenzioni:</u>
mediante convenzione con altra Azienda del S.S.N., altra struttura privata, istituzioni pubbliche non sanitarie, enti, ditte... possono essere autorizzate attività a pagamento in regime ambulatoriale o in regime di ricovero; le convenzioni, che possono essere stipulate occasionalmente, devono disciplinare i reciproci rapporti con l'osservanza del presente regolamento e della normativa vigente ed, in particolare, devono indicare:

- la tipologia di prestazioni;
- le modalità di svolgimento;
- gli orari per lo svolgimento di tali attività, compatibili con l'attività istituzionale;
- l'eventuale rimborso spese;
- i compensi e le modalità di attribuzione ai professionisti coinvolti;
- la durata;

2) <u>attività ad integrazione di attività istituzionali:</u>
in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, l'Azienda può richiedere ai propri Dirigenti, in forma individuale o di équipe, specifiche prestazioni allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in carenza di organico, di impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia, ovvero

per il raggiungimento di obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati;

3) sperimentazioni cliniche;

E) Visite domiciliari:

l'ALPI può essere esercitata direttamente presso il domicilio dell'assistito che non sia in carico al servizio cure domiciliari alle seguenti condizioni:

- il paziente sia oggettivamente nell'impossibilità di recarsi fisicamente presso la struttura sanitaria per ricevere la prestazione;
- la prestazione abbia, per sua natura, carattere occasionale e straordinario.

In considerazione della peculiarità delle attività medesime, il Dirigente è tenuto comunque ad inviare una e-mail preventiva ad indirizzo di posta elettronica dedicato, precisando il nominativo del paziente interessato.

F) Certificazioni medico-legali per conto INAIL:

le prestazioni relative alle certificazioni medico-legali rese per conto dell'INAIL a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, effettuate in pronto soccorso, rientrano nelle attività rese in regime libero-professionale; le prestazioni a favore dell'INAIL, rese dal Dirigente Medico a rapporto di lavoro non esclusivo, sono considerate attività istituzionale svolta in orario di servizio; dette prestazioni sono erogate nei modi e nei termini di cui al successivo art. 23.

ART. 5
MODALITA' DI AUTORIZZAZIONE

La richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'ALPI deve essere sempre espressa e presentata da parte di ciascun Dirigente o ciascuna *équipe* al Direttore Generale.

La richiesta di autorizzazione deve essere formulata su apposita modulistica -allegata alla presente n. 1) e deve almeno indicare:

a) per l'attività individuale:
   - la specialità;
   - la sede e i locali in cui si intende esercitare l'attività;
   - le modalità di svolgimento: orari e giorni;
   - l'onorario medico per la costruzione della tariffa;
   - l'eventuale utilizzo di personale di supporto;
   - le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio connesse alla visita;
   - l'uso di attrezzature;

b) per l'attività di *équipe*:

- la specialità;
- la sede e i locali in cui si intende esercitare l'attività;
- le modalità di svolgimento: orari e giorni;
- l'onorario dell'équipe;
- la composizione dell'*équipe* con l'indicazione del capo-*équipe*;
- l'eventuale utilizzo di personale di supporto;
- le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio connesse alla visita;
- l'uso di attrezzature.

La richiesta di autorizzazione deve essere corredata dal parere preventivo, obbligatorio ma non vincolante, del Direttore/Responsabile della Struttura ove si intende svolgere le prestazioni. L'eventuale parere negativo deve essere adeguatamente motivato.

L'autorizzazione viene rilasciata dal Direttore Generale di regola entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, fatta eccezione per i casi che per la loro peculiarità richiedano il necessario parere del Nucleo di Promozione e Verifica. A tal fine, la struttura amministrativa deputata al rilascio dell'autorizzazione provvede all'istruttoria della pratica, previa acquisizione dei pareri per quanto concerne gli aspetti di natura sanitaria da parte del Direttore Medico del Presidio ospedaliero di riferimento ovvero del Direttore/Responsabile della struttura territoriale o dipartimentale di riferimento.

Per il caso di professionista o di équipe già autorizzato all'ALPI, la richiesta di integrazione e/o modifica può essere formulata anche senza nuova compilazione della modulistica aziendale ma, in ogni caso, fino all'adozione dell'atto di autorizzazione dell'integrazione e/o della modifica, restano in vigore le condizioni di svolgimento ALPI di cui alla precedente.

Il professionista o l'équipe che intenda sospendere temporaneamente o rinunciare all'esercizio dell'attività libero-professionale deve darne comunicazione all'Azienda.

ART. 6
NUCLEO DI PROMOZIONE E VERIFICA

Il Direttore Generale istituisce un Nucleo di Promozione e Verifica dell'attività libero-professionale intramuraria, con rappresentatività paritetica a livello aziendale e sindacale, con funzioni propositive e di verifica sul regolare e corretto svolgimento dell'ALPI nonché di promozione e sviluppo, così come disciplinato dal presente regolamento.

Il Nucleo è costituito da 8 membri, di cui 4 designati dall'Azienda e 4 designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali del personale della Dirigenza Medico-Veterinaria e Sanitaria.
Il Nucleo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno ogni tre mesi ed ogni volta che si renda necessario per l'espletamento dei compiti ad esso affidati. Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza di almeno cinque componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
In particolare il Nucleo di Promozione e Verifica, costantemente supportato dalle parallele articolazioni aziendali preposte ai compiti di vigilanza, controllo e verifica in materia libero-professionale, svolge le seguenti funzioni:

- vigilare sul corretto andamento dell'ALPI;
- esaminare le richieste dei Dirigenti Sanitari di accesso all'ALPI in relazione alle situazioni peculiari previste dal precedente art.5;
- verificare il mantenimento di un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale, sulla scorta dei reports periodici forniti dalle Direzioni Sanitarie, Distrettuali e Dipartimentali;
- verificare il rispetto delle percentuali relative alle quote di spazi e di posti-letto dedicati all'ALPI, rispetto a quelle istituzionali ed evidenziare eventuali problematiche attinenti l'utilizzo degli spazi;
- effettuare attività di controllo e verifica, anche con l'intervento del Collegio di Direzione;
- attivare ogni iniziativa di prevenzione ed accertamento delle situazioni di conflitto di interesse e delle forme di concorrenza sleale;
- formulare proposte di nuove procedure e revisione del presente regolamento, nonché per la promozione e lo sviluppo dell'ALPI;
- proporre l'adozione di provvedimenti necessari per il buon andamento dell'attività;
- esprimere pareri su ogni questione attinente la libera professione intramuraria che gli venga sottoposta.

Il Nucleo provvede altresì a:

- segnalare al Direttore Generale i casi in cui si manifestino variazioni quali-quantitative ingiustificate tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in libera professione intramuraria;
- esprimere parere preventivo in merito alla messa in opera di eventuali sanzioni a carico del Dirigente che violi le norme relative all'esercizio dell'ALPI, fermo restando il diritto-dovere dell'Azienda di esercitare il potere disciplinare ai sensi delle vigenti norme.

Il Nucleo, per le questioni afferenti all'esercizio delle sue attribuzioni di verifica, ha facoltà di accesso a tutte le sedi ed agli atti relativi alla

libera professione nel rispetto delle norme per il trattamento dei dati sensibili e la tutela della privacy.

ART. 7
CONDIZIONI E LIMITI PER L'ESERCIZIO DELL'ALPI

L'ALPI è esercitata nel rispetto delle seguenti modalità:

1) al di fuori dell'orario di servizio;
2) mediante timbratura con codice dedicato sul sistema aziendale di rilevazione delle presenze/ assenze.

In ogni caso, non è ammessa l'interruzione dell'attività istituzionale per svolgere attività in regime libero-professionale.

Nell'esercizio dell'ALPI è vietato l'uso del ricettario del S.S.N.

L'ALPI non può essere esercitata in occasione:

- dell'effettuazione dei turni di guardia e pronta disponibilità;
- in caso di assenze dal servizio effettuabili a titolo di:
  - malattia;
  - astensione obbligatoria dal servizio;
  - assenze retribuite che interessino l'intero arco della giornata, ivi compreso il riposo settimanale derivante da turnistica programmata;
  - congedo collegato al rischio radiologico;
  - sciopero;
  - aspettativa a vario titolo;
  - ferie;
  - temporanea limitazione o sospensione con provvedimento del Direttore Generale in caso di inosservanza delle norme che ne disciplinano l'esercizio, previo parere del Nucleo di Promozione e Verifica in contraddittorio con il dirigente interessato;
  - temporanea limitazione o sospensione con provvedimento del Direttore Generale, in relazione a situazioni di emergenza o ad eccezionali circostanze di natura epidemiologica.

Qualora l'ALPI risulti prestata in una delle condizioni ostative elencate, il relativo compenso viene trattenuto dall'Azienda, che valuta, altresì, l'adozione degli opportuni, ulteriori provvedimenti collegati all'inadempienza rilevata, anche in ordine alle implicazioni che ne possono derivare in materia di responsabilità civile verso terzi.

E' altresì esclusa l'ALPI in regime di ricovero nei servizi d'emergenza, di terapia intensiva, dell'unità coronarica e rianimazione, ovvero in altre tipologie di attività in relazione alla peculiarità delle patologie, da individuare in sede aziendale.

Il Dirigente Sanitario che sia ammesso ad un regime orario ridotto, fermo restando il rapporto di lavoro esclusivo, non può esercitare l'attività libero-professionale intramuraria eventualmente in corso di svolgimento fino al ripristino del rapporto a tempo pieno. Il dipendente del comparto in servizio *part-time* è escluso dalle prestazioni di lavoro supplementare a titolo di supporto o collaborazione all'ALPI.

L'ALPI deve essere prestata nella disciplina di appartenenza. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'Azienda o in altra disciplina rispetto a quella di appartenenza, purché sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa.

L'attività libero-professionale è esercitata, di norma, per le attività che l'Azienda garantisce in forma istituzionale. E' fatta salva la possibilità per l'Azienda di autorizzare (da parte del Direttore Generale, previo parere del Nucleo di Promozione e Verifica, nel rispetto della tempistica di cui al precedente art. 5) l'esclusivo esercizio in libera professione intramuraria di prestazioni non essenziali, fissandone il numero e la tipologia.

L'autorizzazione allo svolgimento dell'ALPI è concessa anche nei casi di esercizio di attività svolte in qualità di Medico del Lavoro o Medico Competente, nell'ambito delle attività previste dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., con esclusione dei Dirigenti che versino in condizione di incompatibilità, nei termini di cui al successivo art.24.

In ogni caso, <u>non può essere effettuata liquidazione per compensi derivanti da A.L.P.I. in favore di personale dipendente che nell'ultimo cartellino utile di rilevazione delle presenze/assenze risulti in situazione di debito orario eccedente n. 20 ore</u>; in tal caso, il recupero del debito orario istituzionale deve essere effettuato entro e non oltre il trimestre successivo alla comunicazione dell'ufficio competente di rilevazione delle presenze/assenze; in mancanza del pieno recupero dell'orario istituzionale, il diritto allo svolgimento dell'A.L.P.I. si sospende e i compensi per le attività ALPI già espletate sono trattenuti dall'Azienda e destinati ad incrementare le somme accantonate per interventi di prevenzione o per l'acquisto di prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione dei tempi d'attesa, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2 del Decreto Legge 05/09/2012 n. 158, convertito nella Legge 08/11/2012 n. 189.

ART. 8
IMPEGNO ORARIO

L'ALPI viene svolta al di fuori dell'orario di servizio.
Per ciascun dipendente, l'ALPI non può comportare un impegno orario complessivo superiore a quello assicurato per l'attività istituzionale.
Il tempo dedicato allo svolgimento dell'ALPI deve essere rilevato attraverso i previsti meccanismi di controllo delle presenze, anche ai fini della corretta attribuzione delle competenze.
L'ALPI sia in regime ambulatoriale che in regime di ricovero deve essere distinta da quella istituzionale ed organizzata in orari diversi da quelli stabiliti per qualsiasi tipo di attività istituzionale, compresa la pronta disponibilità.
Nei seguenti casi:

- qualora, al fine di non provocare gravi disfunzioni dal punto di vista clinico-organizzativo e per particolari prestazioni, sia previsto che l'ALPI debba essere programmata all'interno delle sedute o sessioni dedicate all'attività istituzionale;
- laddove non sia possibile o agevole discriminare le fasce orarie dedicate all'attività istituzionale da quelle riservate all'attività da rendere in regime libero-professionale (per i servizi di diagnostica strumentale e di laboratorio);
- per eventuali ulteriori prestazioni libero-professionali, specificatamente individuate e concordate con l'Azienda, che si debbano svolgere in orario di servizio;

per il personale svolgente ALPI deve essere determinata la resa dell'orario aggiuntivo da rendere, quantificato sulla base del "tempario" formulato dalla Direzione Sanitaria Aziendale.
Nelle more dell'adozione del "tempario" da parte della Direzione Sanitaria Aziendale, per il personale svolgente ALPI la resa dell'orario viene determinata in relazione ai compensi percepiti sulla base della tabella che segue:

Personale della Dirigenza Medica e **Sanitaria**	
Attività non chirurgica	1 h ogni 200,00 € corrisposti
Attività chirurgica	1h ogni 400,00 € corrisposti

Per il personale di supporto e di collaborazione, qualora l'attività sia resa durante l'orario di servizio (non essendo possibile o agevole discriminare le fasce orarie dedicate all'attività istituzionale da quelle riservate all'attività di supporto o di collaborazione ALPI), nonché per il personale che partecipa alla distribuzione del fondo perequativo, in

relazione ai compensi percepiti è determinato un **debito orario aggiuntivo da rendere** all'Azienda, calcolato dividendo la remunerazione percepita per il divisore rilevabile dalla tabella seguente:

Attività di supporto e di collaborazione	
Personale delle categorie A e B	1 h ogni 25,00 € corrisposti
Personale delle categorie C e D	1 h ogni 50,00 € corrisposti
Personale Dirigente	1 h ogni 75,00 € corrisposti
Remunerazione da Fondo di perequazione	
Personale della Dirigenza Medica e Sanitaria	1 h ogni 100,00 € corrisposti

In ogni caso:

- non può essere effettuata liquidazione per i compensi di cui al presente articolo in favore di personale dipendente che nell'ultimo cartellino utile di rilevazione delle presenze/assenze risulti in situazione di debito orario eccedente n. 20 ore; in tal caso, la quota corrispondente è destinata ad incrementare le somme accantonate dall'Azienda per interventi di prevenzione o per l'acquisto di prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione dei tempi d'attesa, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2 del Decreto Legge 05/09/2012 n. 158, convertito nella Legge 08/11/2012 n. 189;
- la quantificazione dell'orario aggiuntivo da rendere avviene in sede di liquidazione dei relativi compensi e, qualora dall'ultimo cartellino utile di rilevazione delle presenze/assenze non risulti un corrispondente credito orario, l'orario aggiuntivo deve essere pienamente effettuato entro e non oltre il trimestre successivo alla comunicazione dell'ufficio competente; in mancanza della resa dell'orario aggiuntivo, la quota corrispondente all'orario aggiuntivo non effettuato viene recuperata dall'Azienda e destinata ad incrementare le somme accantonate per interventi di prevenzione o per l'acquisto di prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione dei tempi d'attesa, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2 del Decreto Legge 05/09/2012 n. 158, convertito nella Legge 08/11/2012 n. 189;
- l'orario aggiuntivo da rendere deve avvenire nell'ambito dell'attività ordinaria di servizio, secondo le disposizioni impartite dal Direttore/Responsabile della struttura di appartenenza;
- restano salve eventuali ulteriori disposizioni impartite dalla Direzione Aziendale con riguardo alla distribuzione dei compensi del fondo di collaborazione.

ART. 9
SPAZI E POSTI LETTO DESTINATI ALL'ALPI

La libera professione intramuraria può essere esercitata solo presso le strutture aziendali espressamente indicate nell'atto di autorizzazione. **Non è in ogni caso consentito l'utilizzo di studi professionali ed altre strutture private non accreditate (c.d. allargata).**

Per l'esercizio dell'ALPI l'Azienda mette a disposizione dei Dirigenti autorizzati le attrezzature e gli spazi necessari, secondo le disponibilità aziendali, nel rispetto dei limiti e modalità di seguito precisati:

- gli spazi utilizzabili per l'ALPI, individuati anche come disponibilità temporanea degli stessi, non possono essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati all'attività istituzionale;
- la quota dei posti letto utilizzabili per l'ALPI non può essere inferiore al 5% e, in relazione all'effettiva richiesta, non superiore al 10% dei posti letto della Struttura.

Il mancato utilizzo dei posti-letto ne consente l'impiego per l'attività istituzionale, qualora siano completamente occupati i posti-letto nelle rispettive aree dipartimentali.

Gli spazi aziendali da dedicare all'esercizio dell'ALPI in regime ambulatoriale sono appositamente individuati, tenendo prioritariamente conto della sede di assegnazione e/o delle esigenze rappresentate dal Dirigente Sanitario richiedente, purché compatibili con quelle dell'Azienda.

Fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'ALPI in regime di ricovero ed ambulatoriale, possono essere individuati, fuori dell'Azienda, spazi sostitutivi in case di cura ed altre strutture, pubbliche e private non accreditate, con le quali stipulare apposite convenzioni. Ai fini del presente regolamento, per strutture non accreditate si intendono quelle che, comunque autorizzate, non operano in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, ma che comunque soddisfano i requisiti di autorizzazione stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.

Nel caso di più richieste di utilizzo delle medesime attrezzature o degli stessi spazi, l'Azienda garantisce idonea turnazione al fine di consentire pari accessibilità ai Dirigenti autorizzati.

ART. 10
ORGANIZZAZIONE DELL'ALPI: MODALITA' DI PRENOTAZIONE

L'accesso alle prestazioni rese in regime libero-professionale avviene mediante prenotazione diretta, telefonica o via web, presso il Centro Unico di Prenotazione.

L'Azienda assicura che il servizio di prenotazione avvenga mediante personale aziendale o comunque a ciò preposto con modalità distinte rispetto alle prenotazioni dell'attività istituzionale.

ART. 11
ORGANIZZAZIONE DELL'ALPI: MODALITA' DI RISCOSSIONE

Il cittadino utente è tenuto a pagare le prestazioni libero-professionali prima della prestazione presso l'Ufficio CUP o attraverso il servizio *CUP online.*

In particolare, il richiedente vi provvede:

- all'atto della prenotazione, se questa è effettuata direttamente allo sportello;
- contestualmente all'espletamento della prestazione, se la prenotazione è effettuata per via telefonica. A tal fine, il Dirigente avrà cura di indirizzare il paziente agli sportelli CUP per la regolarizzazione della prestazione e verificare l'avvenuto pagamento prima del rilascio della refertazione.

Il pagamento può essere successivo all'esecuzione della prestazione libero-professionale esclusivamente in caso di oggettiva impossibilità ad effettuare il pagamento in caso di oggettivi impedimenti di ordine tecnico dei sistemi aziendali di riscossione.

In caso di prestazione ulteriore e/o diversa rispetto a quella prenotata e regolarizzata prima dell'espletamento della prestazione, la cui esigenza sia emersa nel corso della erogazione della prestazione medesima, il Dirigente avrà comunque cura di invitare il paziente alla regolarizzazione di quanto dovuto presso gli sportelli CUP e verificare l'avvenuto pagamento prima del rilascio della refertazione.

L'Ufficio rilascia all'utente, all'atto del pagamento, fattura quietanzata.

Nei casi in cui le prestazioni riguardino attività libero-professionale in regime di ricovero, formalizzata l'autorizzazione stessa, l'utente è tenuto all'integrale pagamento all'Azienda della tariffa preventivata, comunque prima dell'erogazione della prestazione, salvo eventuale conguaglio positivo/negativo calcolato dopo la dimissione.

Per le attività aziendali a pagamento richieste da terzi all'Azienda e dalla stessa svolta presso le proprie strutture, viene emessa fattura a carico del terzo richiedente.

Non è in ogni caso consentita la riscossione diretta dei compensi da parte del professionista.

ART. 12
CONTABILITA' SEPARATA

Ai sensi dell'art.3, commi 6 e 7, della legge 23 dicembre 1994 n.724, è previsto l'obbligo della tenuta di una contabilità separata, per la rilevazione dei costi connessi allo svolgimento dell'attività libero-professionale, che non può presentare disavanzo.
Nel caso in cui si accerti un disavanzo, l'Azienda è obbligata ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe ovvero la sospensione dell'erogazione delle prestazioni sanitarie alle quali si debba addebitare il disavanzo stesso.
Tale contabilità viene elaborata con periodicità trimestrale e comunque annualmente a cura della U.O.C. Contabilità e Bilancio.
La contabilità separata deve essere implementata mediante l'apertura di appositi centri di costo nella contabilità analitica, che consentano la distinta contabilizzazione dei costi diretti afferenti alle distinte attività in argomento.
Per quanto riguarda la contabilizzazione dei ricavi, possono essere definiti con la stessa articolazione dei centri di costo anche opportuni centri di ricavo o –in alternativa– possono essere aperti corrispondenti conti di Contabilità Generale.
Non vanno considerati nell'ambito della contabilità separata, di cui ai precedenti punti, i ricavi e gli oneri per prestazioni vendute o acquistate dall'Azienda a titolo di incentivazione nonché l'attività richiesta dall'Azienda ai professionisti, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del DPCM 27.03.2000, dell'art.55, comma 2, del CCNL 8.6.2000 e dell'art.14, comma 6, del CCNL del 3 novembre 2005 delle rispettive aree.

ART. 13
CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Le tariffe delle prestazioni libero-professionali devono comprendere, oltre all'onorario del professionista interessato e dell'eventuale personale di supporto diretto e indiretto, tutti i costi sostenuti pro-quota anche forfetariamente stabiliti per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, gli oneri fiscali e tributari, le quote di accantonamento dei fondi comuni previsti, nonché le quote spettanti all'Azienda.
In particolare, nella determinazione delle tariffe per l'attività libero-professionale vanno osservati i seguenti criteri generali:

- gli onorari delle prestazioni libero-professionali, in quanto componenti delle tariffe, sono stabiliti dai Professionisti nel rispetto dei minimi ordinistici vigenti, non applicandosi alle disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso

nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale la norma di cui all'art.2 del D.L. 4 luglio 2006, n. 248, convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248, per effetto del disposto di cui al comma 2 del medesimo articolo;

- i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai Dirigenti interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dall'Azienda con il presente atto regolamentare.

Nella fissazione delle tariffe l'Azienda tiene conto dei seguenti principi:

1) relativamente alle attività ambulatoriali o di diagnostica strumentale e di laboratorio, la tariffa è riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni;

2) le tariffe non possono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni. L'Azienda può concordare tariffe inferiori per gruppi di prestazioni da effettuarsi in regime di libera professione da parte dei dirigenti, finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa, ai sensi dell'art.3, comma 13, del D.L.vo 124/1998;

3) nell'attività libero-professionale di équipe di cui all'art.55, comma 1, lettere b), c) e d) del C.C.N.L. 8.6.2000, la distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti avviene su indicazione dell'équipe stessa, di comune accordo fra i suoi componenti e deve risultare da uno specifico atto sottoscritto da tutti gli interessati;

4) per le attività di cui alla lettera c) dell'art.55, svolte in équipe, la tariffa è definita dall'Azienda, previa convenzione;

5) una quota della tariffa, pari al 5% della massa di tutti i proventi dell'attività libero-professionale, al netto delle quote a favore dell'Azienda, è accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline mediche, veterinarie e sanitarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria;

6) una quota della tariffa, pari al 5% dell'onorario del professionista, è trattenuta ed accantonata dall'Azienda per interventi di prevenzione o per l'acquisto di prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione dei tempi d'attesa, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2 del Decreto Legge 05/09/2012 n. 158, convertito nella Legge 08/11/2012 n. 189;

7) è in facoltà del professionista o dell'équipe rinunciare occasionalmente alla quota spettante come onorario; in tal caso è necessaria formale comunicazione all'Azienda e la tariffa è costituta dalle restanti quote;

8) è in facoltà del professionista o dell'équipe ridurre percentualmente la quota spettante come onorario per destinarla quale quota aggiuntiva per il personale di supporto ovvero quale compenso incentivante per altri dipendenti dell'area del comparto che "collaborano" per lo svolgimento dell'ALPI. In ogni caso, la quota di riduzione dell'onorario del professionista o dell'équipe non può eccedere la quota fissata dal presente Regolamento rispettivamente per la remunerazione del personale di supporto o del personale di collaborazione.

ART. 14
FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI

Fermo restando che l'ALPI deve essere esercitata senza oneri aggiuntivi per l'Azienda, si stabilisce che la fornitura di dispositivi medici (manufatti protesici e/o ortodontici), indispensabili per la esecuzione delle prestazioni, viene sottoposta alla vigente disciplina in materia di acquisti di beni.

ART. 15
FONDO DI PEREQUAZIONE

Il fondo comune aziendale di perequazione della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria è individuato nel rispetto dei seguenti criteri:

- la quota a favore del fondo è pari al 5% di tutti i proventi derivanti dalle attività libero-professionali, al netto delle quote a favore dell'Azienda;
- dalla ripartizione del fondo non può derivare per i Dirigenti appartenenti alle discipline individuate un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano ALPI, intendendosi per tale la media matematica derivante dal totale dei compensi annualmente corrisposti a titolo di ALPI ai Dirigenti delle distinte aree contrattuali diviso per il numero dei Dirigenti delle medesime;
- l'assegnazione di quote a seguito della ripartizione del fondo determina per i beneficiari la maturazione di un debito orario da rendere all'Azienda determinato secondo le modalità indicate nel presente regolamento;
- in ogni caso, il fondo è attribuito agli aventi diritto solo dopo aver assolto il debito orario;
- accedono al fondo i dirigenti che prestano la loro attività nelle discipline mediche e veterinarie che hanno una limitata possibilità di esercizio dell'ALPI, come di seguito individuate:

- Dirigenza Medica addetta a funzioni non cliniche e di staff;

- Direzioni Mediche di presidio ospedaliero;
- Unità Operative di Radioterapia, Anestesia e Rianimazione, UTIC, Medicina Trasfusionale, 118, Farmacia e Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza.

Dall'erogazione dei fondi perequativi sono comunque esclusi:
- i dirigenti che hanno optato per l'attività libero-professionale extramuraria;
- i dirigenti a regime orario ad impegno ridotto, in comando o in aspettativa;
- i dirigenti che esercitano ALPI in qualsiasi forma nella stessa e/o in altra disciplina.

Nel caso in cui, a seguito della ripartizione secondo i criteri specificati, residui un avanzo sul fondo di perequazione, questo è destinato ad incrementare le somme accantonate per interventi di prevenzione o per l'acquisto di prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione dei tempi d'attesa, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2 del Decreto Legge 05/09/2012 n. 158, convertito nella Legge 08/11/2012 n. 189

ART. 16
FUNZIONI DI CONTROLLO E VERIFICA

Alla struttura amministrativa deputata alla liquidazione delle competenze maturate nell'esercizio dell'ALPI compete, ai fini della relativa istruttoria, la preventiva verifica:
- dei volumi delle prestazioni erogate in libera professione dalla singola unità operativa in relazione ai volumi delle prestazioni globalmente effettuate in attività istituzionale;
- del volume orario complessivo svolto dal singolo professionista in attività istituzionale in rapporto al volume orario reso in ALPI;
- della corrispondenza tra prestazioni prenotate, effettivamente rese, e fatturazioni rilasciate;
- del rispetto dell'obbligo di timbratura dedicata sul sistema aziendale di rilevazione delle presenze/assenze del personale;
- del rispetto da parte di tutto il personale partecipante all'ALPI dell'orario contrattuale dovuto, con particolare riguardo a quanto previsto dai precedenti artt. 7 e 8, sulla scorta dei dati trasmessi dal competente Ufficio di rilevazione delle presenze/assenze.

La struttura di cui sopra provvede, altresì, laddove non sia possibile distinguere l'attività in istituzionale da quella in regime libero-professionale, nelle ipotesi di cui al precedente art.8, alla determinazione del corrispondente orario aggiuntivo che il personale coinvolto deve rendere all'Azienda, nei termini e con le modalità indicate nell'articolo citato a cui integralmente si rimanda.

Gli esiti delle attività di controllo e verifica effettuate devono essere comunicati periodicamente al Nucleo di Promozione e Verifica di cui al precedente art.6 del presente Regolamento, che ne segnala le eventuali irregolarità al Direttore Generale.

ART. 17
SANZIONI

Ferma rimanendo la responsabilità personale dell'interessato, l'Azienda ha il diritto-dovere di esercitare l'azione disciplinare, ai sensi delle vigenti norme, per i casi di accertato comportamento del personale dipendente che costituisca violazione del presente Regolamento e delle generali disposizioni in materia di ALPI.
In particolare, nel rispetto di quanto statuito nel vigente "Codice Disciplinare e di Comportamento" valido per il personale della Dirigenza, approvato con deliberazione D.G. n. 1370/2013:

- in caso di "mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero-professionale", è prevista la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni ad un massimo di 6 mesi (art. 18, comma 4, lett. g);
- in caso di "mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero-professionale, ove ne sia seguito grave conflitto di interessi o una forma di concorrenza sleale nei confronti dell'Azienda", è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso (art. 19, comma 1, lett. e).

L'azione disciplinare è esercitata nel rispetto delle procedure e della tempistica espressamente previste dal citato Codice disciplinare; l'adozione del provvedimento disciplinare nei confronti del Dirigente dipendente per le violazioni di cui al presente articolo avviene previa acquisizione del parere obbligatorio ma non vincolante del Nucleo Aziendale di promozione e verifica ALPI.
Qualora l'infrazione riguardi Personale Sanitario Universitario Convenzionato o Medici in formazione specialistica l'Azienda provvede ad informare tempestivamente l'Università Gabriele D'Annunzio.
Il Nucleo Aziendale di promozione e verifica ALPI è tenuto a segnalare al Direttore Generale e all'Ufficio Procedimenti Disciplinari le violazioni eventualmente riscontrate in occasione della propria attività di controllo o di cui abbia avuto conoscenza dalle strutture/servizi aziendali interessati.
Il Nucleo Aziendale di promozione e verifica ALPI può altresì proporre al Direttore Generale un provvedimento motivato di sospensione dell'autorizzazione ALPI.

L'Azienda può in ogni caso richiedere la restituzione dei proventi percepiti dal professionista per l'attività prestata in modo non conforme al presente Regolamento e alle norme di legge e contrattuali in materia di espletamento di attività libero-professionale.
Delle infrazioni che comportino violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro si deve tener conto in sede di verifica e valutazione del Dirigente.

ART. 18
RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE

Il personale dirigente e non dirigente formalmente autorizzato risponde, ad ogni effetto, delle prestazioni rese nell'esercizio dell'ALPI.
L'Azienda garantisce la copertura assicurativa della responsabilità civile dei Dirigenti che esercitano ALPI, ivi comprese le spese di giudizio per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, senza diritto di rivalsa, salve le ipotesi di dolo o colpa grave, alle condizioni e nei limiti dei massimali previsti dall'analoga copertura assicurativa prevista per l'attività istituzionale, restando esclusa ogni ulteriore responsabilità dell'Azienda oltre tali limiti.
L'Azienda assicura, anche, il personale di supporto per l'infortunistica e per la responsabilità civile verso terzi, ivi comprese le spese di giudizio, senza diritto di rivalsa, salvo i casi di dolo o colpa grave.

ART. 19
ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE IN REGIME AMBULATORIALE

INDIVIDUALE

L'ALPI ambulatoriale, resa a livello individuale, si caratterizza per la sua natura di erogazione di prestazioni ambulatoriali di diverso genere (visite, diagnostica strumentale, esami di laboratorio ecc.) effettuata dal Dirigente Sanitario, con o senza il supporto del personale sanitario dirigente e non dirigente, fuori dall'orario di servizio, a favore di utenti non ricoverati che scelgono liberamente e nominativamente il singolo professionista cui viene chiesta la prestazione.
Lo svolgimento dell'ALPI deve essere organizzato in modo tale da garantire i volumi di attività concordati in sede di budget con la Direzione Generale e, deve, in ogni caso, essere subordinato all'impegno del dirigente a garantire la piena funzionalità dei Servizi.

Le modalità organizzative devono prevedere per l'ALPI in regime ambulatoriale orari diversi da quelli stabiliti per l'attività ambulatoriale ordinaria, salve le ipotesi di cui al precedente art. 8.
La relativa richiesta deve essere effettuata dal Dirigente interessato nel rispetto dei criteri e secondo la modulistica di cui al precedente art. 5.

IN EQUIPE

L'ALPI d'équipe è un aggregato funzionale mono o polispecialistico per l'esecuzione di particolari prestazioni medico-chirurgiche o di prestazioni diagnostico-strumentali. L'ALPI ambulatoriale in forma d'équipe è prevista esclusivamente per le prestazioni dei Servizi (Patologia Clinica, Anatomia Patologica, Citologia, Medicina Nucleare, Centro Trasfusionale e Radiologia), ferma restando la possibilità del Dirigente assegnato ai Servizi medesimi di esercitare l'ALPI anche in forma individuale.
La partecipazione alla libera professione intramuraria di équipe avviene su base volontaria ed è remunerata alla Dirigenza del ruolo sanitario e al personale di supporto e di collaborazione, secondo le tariffe di cui all'allegato n.3, nel rispetto dei criteri di seguito specificati:

- l'Azienda definisce, d'intesa con l'équipe, la quota dovuta per il ristoro dei costi diretti ed indiretti sostenuti per le attività di diagnostica strumentale, per il caso di utilizzo di attrezzature e materiale di consumo;
- ove ciò non sia possibile, la quota medesima è fissata nella misura del 50% della tariffa corrisposta dall'utente per la medesima prestazione.

L'attività di cui trattasi, qualora svolta nell'ambito dell'orario di lavoro istituzionale, comporta per il personale partecipante l'impegno di prestare orario aggiuntivo nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 8.

ART. 20
ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INDIVIDUALE O DI EQUIPE IN REGIME DI RICOVERO, DAY HOSPITAL E DAY SURGERY

L'ALPI in sede di ricovero prevede l'erogazione di prestazioni libero-professionali in regime di ricovero ordinario, di day hospital o di day surgery, che si concretizzano nella possibilità per il paziente di scegliere il professionista che deve eseguire la prestazione programmata e/o che assume la responsabilità dell'équipe che deve erogare la prestazione stessa.

L'Azienda individua, all'interno di ciascun presidio ospedaliero, spazi distinti da dedicare all'ALPI in regime di ricovero.
La disponibilità dei posti letto per l'attività libero-professionale programmata deve essere assicurata entro i limiti fissati dall'art.5, comma 3, del D.P.C.M. 27.3.2000, fermo restando che il mancato utilizzo dei predetti posti letto consente l'impiego degli stessi per l'attività istituzionale d'urgenza, qualora siano occupati i posti letto per il ricovero nelle rispettive aree dipartimentali.
L'Azienda individua i predetti posti letto scegliendoli, di preferenza, tra le stanze con trattamento alberghiero differenziato. I posti letto in questione possono essere utilizzati anche a favore di pazienti che richiedono il ricovero ospedaliero con il solo trattamento alberghiero.
Nelle more della formale individuazione dei posti-letto indicati, il professionista scelto e/o il Responsabile dell'équipe incaricata, d'intesa con il Direttore dell'U.O., può utilizzare posti-letto nell'ambito della U.O. medesima, nel limite massimo del 10% dei posti-letto complessivi della stessa U.O. A tal fine, il Nucleo di Promozione e Verifica monitora il rispetto del principio stesso in ambito aziendale.
I Responsabili delle Unità Operative stabiliscono, nel rispetto delle specifiche esigenze istituzionali ed in relazione alle effettive richieste, le modalità di utilizzo dei posti-letto e delle sale operatorie.
Sono esclusi dal regime di attività libero-professionale i ricoveri nei servizi di emergenza, di terapia intensiva, nelle unità coronariche e nei servizi di rianimazione.
I posti letto riservati per l'esercizio della libera professione intramuraria e per la istituzione delle camere a pagamento, ai sensi dell'art. 4, comma 10, del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n.502, concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti, previsto dall'art. 2, comma 5, della L. 28.12.1995 n. 549.
Lo svolgimento dell'ALPI deve essere organizzato in modo tale da garantire il pieno assolvimento dei compiti di istituto e deve, in ogni caso, essere subordinato all'impegno del Dirigente e della équipe a garantire la piena funzionalità dei servizi.
L'ALPI in regime di ricovero, in forma individuale o in équipe, viene erogata su richiesta scritta dell'utente o di chi lo rappresenta legalmente, secondo il modello allegato n.2/A, nonché previa accettazione dell'incarico da parte del Dirigente prescelto, secondo il modello allegato n.2/B.
Da tale richiesta deve risultare che il richiedente è a conoscenza delle prestazioni alle quali deve essere sottoposto, della équipe che partecipa al trattamento dello specifico caso clinico, delle condizioni di ricovero, delle tariffe libero-professionali finali, della quota di DRG a proprio carico, nonché degli oneri per l'eventuale maggior comfort alberghiero, secondo le modalità di seguito descritte.

La suddetta modulistica, debitamente compilata e sottoscritta dal paziente e dal professionista interessato, è rimessa all'ufficio competente all'istruttoria dell'autorizzazione.
Quest'ultima è rilasciata dalla Direzione Aziendale, previa acquisizione del parere per quanto concerne gli aspetti di natura sanitaria da parte della Direzione Medica del presidio di riferimento.
Formalizzata l'autorizzazione stessa, l'utente è tenuto all'integrale pagamento all'Azienda della tariffa preventivata, comunque prima dell'erogazione della prestazione, salvo eventuale conguaglio positivo/negativo calcolato dopo la dimissione.
Il Dirigente prescelto e/o il Responsabile dell'équipe incaricata è responsabile di tutti i compiti inerenti la prestazione richiesta, dall'informativa al paziente relativa alla fase di prenotazione ed incasso, alla compilazione della cartella clinica, inclusa la scheda SDO, dalle certificazioni specifiche fino alla dimissione.
Il Responsabile dell'équipe è il Dirigente Sanitario individuato dall'utente per ottenere la prestazione richiesta. Il predetto sanitario procede, in accordo con il Responsabile dell'Unità Operativa, all'individuazione degli altri componenti che fanno parte dell'équipe di libera professione, scegliendoli tra il personale dirigente medico, dirigente non medico, tecnico ed infermieristico.
Tutti i dirigenti sanitari di ciascuna Unità Operativa possono accedere al ruolo di Responsabile di équipe di libera professione. La partecipazione all'équipe, a qualunque titolo, è consentita solo ed esclusivamente nell'ambito della disciplina di titolarità. Fatta eccezione per il personale sanitario universitario convenzionato e per i Medici in formazione specialistica, in nessun caso possono far parte dell'équipe di libera professione dirigenti sanitari non dipendenti dell'Azienda.
Al fine di evitare l'insorgenza di situazioni che possano generare contenziosi, l'opzione di ALPI non può essere effettuata durante il ricovero. Qualora durante le prestazioni rese in ALPI si verifichino situazioni tali da richiedere assistenza in condizioni di urgenza ed emergenza, sia confinate che estese nel tempo, le stesse non ricadono in regime di ALPI.
L'Azienda concorda le tariffe per le prestazioni in ALPI di ricovero in contraddittorio con i Dirigenti interessati, relativamente alle sole prestazioni che ritiene possano essere autorizzate, tenuto conto delle potenzialità organizzative, alberghiere e professionali esistenti, in relazione alle patologie individuate e tenendo conto dell'interesse pubblico all'erogazione delle prestazioni istituzionali di assistenza.
Le tariffe devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti e sono costituite dalla sommatoria delle voci di cui all'allegato 2/B.

ART. 21
ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INDIVIDUALE IN REGIME AMBULATORIALE PRESSO STRUTTURE ESTERNE NON ACCREDITATE

Nei casi in cui non sia possibile reperire all'interno dell'Azienda, in misura esauriente, idonee strutture e spazi per lo svolgimento dell'attività libero-professionale in regime ambulatoriale, gli spazi necessari possono essere temporaneamente reperiti all'esterno dell'Azienda in strutture private non accreditate, previa convenzione nella quale vengono disciplinate le modalità gestionali ed organizzative.
Ai fini della stipula della convenzione medesima, la struttura privata è tenuta a comprovare l'autorizzazione all'esercizio in forma privata senza accreditamento, neanche parziale, con il S.S.N. Qualora nel corso di validità della convenzione la struttura stessa consegua l'accreditamento, anche parziale, con il S.S.N., la convenzione decade automaticamente.
L'esercizio dell'ALPI presso strutture private non accreditate avviene nel rispetto delle seguenti modalità:

a) gli orari di svolgimento dell'ALPI individuale sono definiti d'intesa fra l'Azienda ed il Dirigente, compatibilmente con le esigenze di servizio;
b) la prenotazione delle prestazioni avviene tramite l'Azienda mediante prenotazione diretta, telefonica o via web, presso il Centro Unico di Prenotazione, nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 10;
c) le tariffe sono definite dall'Azienda, d'intesa con i dirigenti interessati, nel rispetto dei criteri di cui al precedente art. 13;
d) la regolarizzazione delle prestazioni avviene nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui al precedente art.11.

ART. 22
ATTIVITA' PROFESSIONALE RICHIESTA ALL'AZIENDA DA TERZI O PROGRAMMATA DIRETTAMENTE DALL'AZIENDA

Le attività disciplinate dal presente articolo, che devono essere svolte fuori dall'orario di lavoro, riguardano:

a) le prestazioni richieste all'Azienda (e non ai singoli dirigenti) da terzi e svolte sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;
b) le prestazioni richieste dall'Azienda ai propri dipendenti allo scopo di ridurre i tempi d'attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive.

Tali attività possono, a richiesta del Dirigente interessato, essere considerate come ALPI ovvero essere considerate come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate, in conformità alle vigenti norme contrattuali. In quest'ultima ipotesi, l'Azienda concorda con i professionisti/équipes inter essati, le modalità di accantonamento e successiva ripartizione delle specifiche risorse introitate per la destinazione dei proventi a remunerazione dell'obiettivo incentivante.
In ogni caso la ripartizione dei proventi, sia nel caso di inquadramento dell'attività come libero-professionale intramuraria che come obiettivo incentivante, viene definita in specifici protocolli d'intesa sulla base dell'incidenza dei costi organizzativi e generali e comunque, nel caso di offerta di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, i compensi pattuiti per i professionisti non possono superare il 50% della tariffa.

a) ATTIVITA' A PAGAMENTO RICHIESTE DA TERZI ALL'AZIENDA

Ai sensi del combinato disposto dell'art.15-quinquies comma 2 lett-d) e dell'art.55 comma 1 lett.d) del CCNL 8.6.2000, l'Azienda può, nell'ambito della sua autonomia organizzativa e gestionale, stipulare convenzioni/accordi con terzi (Istituzioni, Enti, Case di Cura, Ditte) per la fornitura di prestazioni o pacchetti prestazionali sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali.
L'attività aziendale a pagamento può riguardare prestazioni ambulatoriali, di diagnostica strumentale o laboratorio, di day hospital, di day surgery e di ricovero o altre attività professionali e di collaborazione che l'Azienda ritenga opportuno erogare a pagamento.
Le tariffe di tale attività sono fissate dall'Azienda tenuto conto dei costi di produzione, della quota di proventi per i professionisti e dei fondi aziendali comuni.
Tra le attività a pagamento richieste da terzi all'Azienda rientrano anche le ipotesi di cui agli artt. 55, comma 1, lett. c) dei CCNL 8.6.2000 delle aree medico-veterinaria e sanitaria, da esercitarsi fuori dell'impegno di servizio e previa apposita convenzione.
Tra le attività a pagamento richieste da terzi all'Azienda rientrano anche le **attività di consulenza**.
In particolare, l'attività di consulenza dei Dirigenti Sanitari rientrante nello svolgimento dei compiti istituzionali, quindi all'interno dell'Azienda e dell'orario di lavoro, costituisce particolare incarico dirigenziale ai sensi dell'art.27, comma 1, lett.c) del CCNL 8.6.2000 di entrambe le aree dirigenziali.
Qualora l'attività di consulenza sia richiesta all'Azienda da altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o da altra struttura sanitaria

non accreditata, essa costituisce particolare forma di attività professionale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art.55, comma 1, lett.c), dei CC.CC.NN.LL. citati, da esercitarsi fuori dall'impegno di servizio, ed è disciplinata da apposita convenzione.
Detta attività di consulenza viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate:

a) in servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:
   - i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
   - il compenso e le modalità di svolgimento;

b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e disciplini la durata della convenzione; la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale; i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; l'entità del compenso; le motivazioni ed i fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l'attività d'istituto.

Il compenso deve affluire all'Azienda che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente avente diritto, quale prestatore della consulenza.
Rientra nell'attività disciplinata dal presente punto l'attività di certificazione medico-legale resa dall'Azienda per conto dell'Istituto Nazionale degli infortuni sul lavoro (INAIL) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, nei termini previsti dal successivo art. 23.

b) ACQUISIZIONE DA PARTE DELL'AZIENDA DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER PARTICOLARI ESIGENZE ISTITUZIONALI

Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art.14 del CCNL 3 novembre 2005, sia necessario un impegno aggiuntivo ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni contrattualmente previsti, l'Azienda può concordare con l'équipe interessata l'applicazione dell'istituto previsto dall'art.55, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000.
In special modo, il Direttore Generale, qualora ne ricorrano condizioni e presupposti, può autorizzare il ricorso all'istituto delle prestazioni aggiuntive, al fine di contribuire alla progressiva riduzione delle liste d'attesa, tenuto conto dell'apporto dato dal singolo specialista / équipe

all'attività istituzionale e delle concrete possibilità di incidere sui tempi di attesa delle relative prestazioni.
La misura della tariffa oraria viene stabilita nell'atto di autorizzazione del Direttore Generale nei limiti previsti dai vigenti CC.CC.NN.LL. dei ruoli dirigenziali e del comparto.
Il ricorso a tale forma di attività libero-professionale è consentita solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati e può essere autorizzata ai soli Dirigenti a rapporto di lavoro esclusivo, che non siano titolari di incarico di Direzione di Unità Operativa Complessa e che nell'ultimo cartellino utile di rilevazione delle presenze/assenze risultino in regola con l'orario istituzionale dovuto.
Tale attività viene collocata tra le tipologie di libera professione assimilate a quelle di cui alla precedente lettera a), pur non derivante da proventi di utenza pagante in proprio.
Per quanto concerne detta fattispecie, fermo restando quanto sopra stabilito, si fa ricorso a dette prestazioni solo in presenza delle situazioni indicate rispettivamente nei successivi punti a), b) e c):

a) qualora l'Azienda, pur avendo attuato, in relazione alla domanda da parte dell'utenza, soluzioni organizzative/ tecnologiche/ strutturali atte ad incrementare la capacità di offerta di prestazioni, verifichi che le liste di attesa per l'attività istituzionale di singole specialità superino di almeno il doppio il tempo medio di attesa previsto per singole prestazioni;
b) nel caso in cui l'Azienda, in presenza di carenza di organico, pur avendo posto in essere tutte le procedure previste dalla vigente normativa per il reclutamento del personale, non sia riuscita a ricoprire interamente o anche in parte i posti vacanti della dotazione organica aziendale;
c) qualora l'Azienda per il perseguimento di obiettivi strategici accerti che il ricorso a prestazioni aggiuntive da parte dei propri dipendenti determini un evidente risparmio di spesa.

Il ricorso al sopraindicato istituto riveste carattere assolutamente eccezionale e temporaneo. Il Direttore Generale si riserva di monitorare costantemente la convenienza, sia economica che strategica, in relazione ai risultati ottenuti mediante il ricorso a dette prestazioni.

ART. 23
ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE I.N.A.I.L.

Le certificazioni di cui al precedente art.4, comma 1, lett. F) sono fornite presso il D.E.A. (UU.OO. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza e Punti di Primo Intervento) dell'Azienda.

L'attività stessa è considerata per attività di équipe, al fine di poter assicurare concretamente il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione fra i Dirigenti Sanitari facenti parte l'équipe medesima.
Le équipes sono formate soltanto da Dirigenti Sanitari a rapporto di lavoro esclusivo con l'Azienda, senza avvalersi di personale di supporto; nel caso il rilascio della certificazione medico-legale venga effettuato da un Dirigente Sanitario a rapporto non esclusivo, l'attività professionale è da considerarsi resa in sede istituzionale.
Non essendo oggettivamente possibile distinguere gli orari di effettuazione dell'attività certificatoria in favore dell'INAIL, in quanto eseguita in continuità temporale con l'attività istituzionale, i componenti dell'équipe maturano un debito orario da rendere all'Azienda a compensazione dell'impegno temporaneamente sottratto all'attività istituzionale. Il debito orario viene determinato per ciascun dirigente sanitario, sulla base di specifica temporizzazione effettuata dall'Azienda, secondo quanto stabilito nell'art. 8 del presente regolamento per la remunerazione da fondo di perequazione per il personale della Dirigenza Medica e Sanitaria.
I compensi erogati dall'INAIL per le suddette certificazioni sono introitati dall'Azienda e versati in parti uguali ai Dirigenti Sanitari facenti parte delle équipes interessate in proporzione del servizio prestato nel periodo di riferimento.
L'attribuzione delle relative somme avviene semestralmente, tenuto conto dei versamenti effettuati dall'INAIL, fermo restando che nessuna somma, neppure a titolo di acconto, può esser anticipata dall'Azienda a fronte di detta attività.

ART. 24
ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

L'attività libero-professionale intramuraria dei Dirigenti Medici e Veterinari del Dipartimento di Prevenzione costituisce uno specifico insieme di prestazioni, non erogate in via istituzionale dal S.S.N., che concorrono ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale.
Detta attività deve essere esercitata fuori dall'orario di servizio e può essere svolta, anche con l'ausilio di personale di supporto, con gli adattamenti necessari in relazione alle tipologie dei destinatari e alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta, nelle seguenti forme:
a) individuale, con scelta diretta da parte dell'utente;

b) in équipe, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente direttamente all'équipe;
c) individuale o in équipe presso strutture di altra azienda del SSN o altra struttura non accreditata, previa convenzione con le stesse;
d) attività professionali richieste da terzi direttamente all'Azienda che, d'intesa con i Dirigenti o con le équipe dei servizi interessati, provvede ad organizzare l'integrazione dell'attività istituzionale.

Lo svolgimento dell'ALPI è consentito:

- presso strutture aziendali distinte e separate o presso le strutture aziendali riservate alle attività istituzionali, in orari comunque diversificati in modo da evitare la sovrapposizione delle utenze;
- presso strutture private non accreditate, previa apposita convenzione;
- presso terzi richiedenti, quindi al di fuori delle strutture sopradescritte, per le peculiarità delle prestazioni rese.

In tutti i casi sopra individuati l'Azienda, attraverso il Nucleo di Promozione e Verifica, esercita i preventivi controlli tesi a verificare che non si evidenzino rilievi di incompatibilità o ipotesi di conflitto con le finalità perseguite dalle attività istituzionali dell'Azienda, per la natura stessa delle attività richieste o del soggetto richiedente. Le valutazioni medesime devono avvenire caso per caso, provvedendo ad una verifica tra l'attività libero-professionale che il Dirigente andrebbe a svolgere ed i compiti svolti in istituzionale, per escludere il rischio di possibili conflitti di interesse.

In particolare, i Dirigenti che svolgono attività di igiene e sanità pubblica o di vigilanza o controllo e quelli che comunque assumono, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, non possono svolgere attività libero-professionale in favore di soggetti privati, nell'ambito del territorio che ricade sotto la competenza dell'ufficio cui sono addetti, nei modi e nei termini disciplinati dal presente Regolamento. Qualora il Dirigente possa trovarsi nel doppio ruolo di controllore e di controllato (o interessato al controllo), non può essere autorizzato a svolgere o a partecipare all'ALPI. Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, il dipendente assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.

Fatta salva la possibilità di esercizio dell'ALPI nelle forme previste alle lettere a), b), e c) dell'art.55 del CCNL 08.06.2000, per eventuali attività per cui non si pongono problemi di incompatibilità per la natura stessa delle attività richieste o del soggetto richiedente, l'attività professionale richiesta a pagamento da terzi è acquisita ed organizzata, ai sensi della lettera d) del citato art. 55, dall'Azienda che individua i Dirigenti assegnati all'attività medesima, anche al di fuori

delle strutture aziendali, nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in relazione alle funzioni svolte, garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei componenti le équipes interessate.

L'Azienda organizza le strutture necessarie (ambulatori) per l'ALPI a favore dei piccoli animali (animali d'affezione), in rapporto alle esigenze del territorio da servire, stabilendo le fasce orarie entro le quali il Dirigente Veterinario esercita l'attività.

Per l'attività di assistenza zooiatrica a favore dei grossi animali (animali da reddito), ivi compresa la fecondazione artificiale, non essendo possibile il relativo svolgimento in strutture e presidi pubblici, a causa dell'impossibilità oggettiva di trasporto degli animali per l'effettuazione delle prestazioni, l'Azienda ne può consentire lo svolgimento in forma itinerante negli allevamenti del proprio territorio, sedi deputate per consuetudine e tradizione all'attività istituzionale della medicina veterinaria. In tal caso, ai fini dello svolgimento di ALPI in favore dei grossi animali, direttamente presso gli allevamenti, l'Azienda assicura una adeguata informativa per l'utenza.

Anche per l'attività libero-professionale intramuraria presso le fabbriche per gli adempimenti previsti dal citato D.Lgs. n.81/2008 per la tutela della salute dei lavoratori, ovvero presso le scuole guida ai fini della certificazione dell'idoneità alla guida da parte dei medici certificatori, nonché per la sorveglianza fisica per le radiazioni ionizzanti dei Fisici Sanitari, con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 15-quinquies, comma 2, lett. d), del D.Lgs 502/92 e s.m.i., fermi comunque i divieti e le valutazioni in ordine ai possibili rilievi di incompatibilità di cui commi 4 e 5 del presente articolo, l'Azienda può consentire lo svolgimento presso il domicilio dei terzi richiedenti.

Le tariffe per le attività libero-professionali dei Dirigenti del Dipartimento di Prevenzione sono definite dall'Azienda, d'intesa con i dirigenti interessati, nel rispetto dei criteri di cui al precedente art. 13.

Nell'ambito della determinazione della tariffa, una quota pari al 5% dell'onorario del professionista è trattenuta ed accantonata dall'Azienda per interventi di prevenzione o per l'acquisto di prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione dei tempi d'attesa, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2 del Decreto Legge 05/09/2012 n. 158, convertito nella Legge 08/11/2012 n. 189.

Agli stessi non compete alcuna indennità chilometrica a carico dell'Azienda, in quanto le spese sostenute per gli spostamenti devono essere conteggiate nell'ambito della tariffa a carico dell'utenza.

Le <u>modalità di prenotazione</u> delle prestazioni in ALPI sono quelle in uso in ambito aziendale, ovverosia sul sistema centralizzato SISweb attraverso gli operatori degli sportelli CUP. In considerazione delle peculiarità delle attività medesime, nel caso in cui si tratti di prestazione resa in situazione di urgenza e in orario di chiusura degli

sportelli CUP, il Dirigente è tenuto comunque ad inviare una e-mail preventiva ad indirizzo di posta elettronica dedicato precisando il nominativo del terzo richiedente e, successivamente, comunque non oltre 24 ore dall'espletamento della prestazione, a registrare la prestazione medesima sul sistema centralizzato, utilizzando specifiche e personali credenziali per l'accesso via web alla procedura. In ogni caso, a conferma dell'avvenuta prestazione in regime di ALPI, il professionista deve compilare, sottoscrivere personalmente e far sottoscrivere all'utente fruitore una dichiarazione in duplice copia di avvenuta prestazione in regime di ALPI, secondo modulistica già in uso in ambito aziendale, rilasciando una delle copie medesime all'interessato.

La regolarizzazione delle prestazioni deve avvenire esclusivamente mediante strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità e l'effettiva acquisizione alle casse aziendali delle somme di qualsiasi importo (e, precisamente, presso gli sportelli CUP aziendali, attraverso il servizio CUP *on line*, con bonifico bancario o con conto corrente postale dedicato). Non è in ogni caso consentita la riscossione diretta da parte del professionista.

Attesa la particolare tipologia delle prestazioni rese e considerate le specificità delle relative modalità di erogazione, in allegato al presente Regolamento è assunto specifico Disciplinare Operativo recante misure che possano concretamente concorrere a rendere effettivo e compiuto il diritto all'esercizio della libera professione intramuraria dei Dirigenti del Dipartimento di Prevenzione e dei Servizi di Fisica Sanitaria, Medici Competenti, Prevenzione e Protezione e Medicina Legale (limitatamente alle attività da svolgere presso il domicilio dei terzi richiedenti).

ART. 25
CONSULENZE TECNICHE DI PARTE (C.T.P.)

Le attività peritali e le consulenze tecniche di parte (C.T.P.) rese nell'ambito di un giudizio innanzi all'Autorità Giudiziaria o eseguite per finalità assicurative, amministrative *et similia*, costituiscono attività espletabili solo a seguito di espressa autorizzazione dell'Azienda, salva la verifica sulla compatibilità con l'attività istituzionale e sull'assenza di conflitto di interessi; detta autorizzazione può essere rilasciata in via generale nell'ambito dell'autorizzazione all'esercizio di ALPI per i Dirigenti Medici della disciplina di Medicina Legale e, per i Dirigenti delle altre discipline, limitatamente alla disciplina di appartenenza; negli altri casi, l'autorizzazione è rilasciata dalla Direzione aziendale occasionalmente; in ogni caso è fatto divieto di espletare attività di

consulente tecnico di parte in giudizi nei quali la controparte sia la ASL Lanciano Vasto Chieti.

ART. 26
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO (C.T.U.) E ATTIVITA' NON RIENTRANTI NELLA LIBERA PROFESSIONE

L'incarico di **Consulenza Tecnica d'Ufficio (C.T.U.)** conferito dall'Autorità Giudiziaria e reso nell'esercizio di una pubblica funzione, dovendo essere svolto obbligatoriamente dal Dirigente interessato in quanto previsto da specifiche norme di legge e richiesto da altra Pubblica Amministrazione, non rientra nell'attività libero-professionale intramuraria né è soggetto al regime autorizzatorio di cui agli artt. 60 dei CC.CC.NN.LL. 8.6.2000 di entrambe le aree dirigenziali, salva la verifica da parte dell'Azienda sulla compatibilità con l'attività istituzionale. In tal caso, il Dirigente è tenuto ad una mera comunicazione all'Azienda.

Sono invece espletabili solo a seguito di espressa autorizzazione da parte dell'Azienda, nei termini di cui al precedente art. 25, le attività peritali che il professionista intende svolgere su richiesta e a supporto del Consulente Tecnico d'ufficio (C.T.U.), in quanto dette attività non sono direttamente richieste allo stesso dall'Autorità Giudiziaria, bensì da altro professionista in virtù di espressa scelta *intuitu personae*.

Non rientrano fra le attività libero-professionali, ancorché comportino la corresponsione di emolumenti e indennità, le seguenti attività:

a) partecipazione a corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
c) partecipazioni a commissioni presso Enti e Ministeri (commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'art. 5 c. 2 del D.Lgs 278/1998 e alle commissioni invalidi civili costituite presso le Aziende sanitarie di cui alla L. 295/1990, ...);
d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
e) partecipazioni ai comitati scientifici;
f) partecipazioni a organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
g) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'Azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.

Le attività e gli incarichi di cui al comma 3 ±, ancorché a carattere non gratuito, possono essere svolti, previa autorizzazione da parte dell'Azienda, che deve valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto o degli emolumenti conseguiti, non siano incompatibili con l'attività e gli impegni istituzionali.
Nessun compenso è dovuto per le attività del comma 3 ±, qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all'incarico conferito. In tal caso, vale il principio dell'omnicomprensività e di tali funzioni si deve tenere conto nella determinazione della retribuzione di posizione o di risultato.

ART. 27
REGIME FISCALE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELL'ALPI

In base all'art.50 (ex 47), comma 1, lettera e) del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, i compensi per l'attività libero-professionale intramuraria del personale appartenente ai profili di medico-chirurgo, odontoiatra e veterinario nonché altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) dipendente del Servizio sanitario nazionale nonché del personale docente universitario e dei ricercatori che esplicano attività assistenziale presso strutture sanitarie, sono considerati, ai soli fini fiscali, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Per il restante personale coinvolto nell'espletamento dell'attività libero-professionale ed al quale sono corrisposti specifici compensi previsti nelle relative tariffe, gli emolumenti conseguenti sono assoggettati a tutte le contribuzioni previste per il rapporto di lavoro dipendente, anche previdenziali ed assistenziali, salva diversa normativa modificativa che dovesse intervenire successivamente.
In conseguenza dell'inquadramento fiscale sopra delineato, discende l'obbligo da parte dell'Azienda, quale soggetto passivo d'imposta, di corrispondere l'IRAP sui compensi derivanti dalla attività libero-professionale, ai sensi dell'art. 10-bis del D.L.vo 446/97, secondo il metodo retributivo (non potendo l'Azienda esercitare l'opzione per il metodo misto previsto dal comma 2 della citata disposizione per effetto della decommercializzazione operata con la circolare dell'A.E. n. 1/E del 2 gennaio 2002). Detto tributo costituisce pertanto un costo effettivo per l'Azienda che dovrà essere comunque posto a carico della gestione separata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 6 e 7, della L.724/94, nei modi e nei termini stabiliti nel presente regolamento. La relativa aliquota, non potendo gravare né sul professionista che ha reso la prestazione, né sull'Azienda come costo aggiuntivo, deve dunque essere conteggiata nella determinazione della tariffa per l'utenza, come da allegato n.3 al presente regolamento.

In ordine al trattamento dell'imposta sul valore aggiunto, si conferma che (come da Risoluzione n. 86/E del 13 marzo 2002) le prestazioni sanitarie rese in regime libero-professionale intramuraria sono da considerare, dal punto di vista fiscale, "commerciali" e rilevanti ai fini dell'IVA, in base alle regole generali che disciplinano il tributo, anche se tuttavia sono da ricondurre tra le operazioni considerate esenti in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/72.
Ai fini IRES (ex IRPEG) è stato stabilito con circolare n. 83/E del 28 settembre 2001 che le prestazioni rese in attività libero-professionali intramurarie sono escluse dal calcolo della base imponibile IRES delle ASL per la loro natura pubblicistica, rientrando palesemente e pienamente nelle attività menzionate dall'art. ex 88 (ora art.74) del TUIR ove è stabilito che: "Non costituiscono esercizio di attività commerciali l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali".
In ordine alla corretta tenuta dei registri, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 8 della L. 383/2001, è stato stabilito che tutti i registri IVA, anche quello riepilogativo, non sono più soggetti né a bollatura né a vidimazione.
L'imposta di bollo e l'IVA sono alternativi. Sono pertanto esenti da imposta di bollo le fatture relative ad operazioni assoggettate ad IVA. L'esenzione non si applica, tuttavia, ai corrispettivi esenti ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 633/1972 o fuori campo IVA, superiori ad Euro 77,47, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 642/1972, ad eccezione delle fatture emesse nei confronti di organi della pubblica amministrazione anche se di importo superiore alla predetta soglia. In tal caso, l'imposta di bollo è dovuta nella misura di legge.
Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 10 n.18) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 sono esenti da IVA, anche se esercitate in regime di attività libero professionale.
L'ambito di applicazione dell'esenzione IVA prevista va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia.
Parimenti, sono da classificare in regime di esenzione da IVA anche le prestazioni effettuate dagli psicologi ai sensi del D.M. 21.1.1994.
Vanno escluse, invece, dall'esenzione e quindi devono essere assoggettate ad IVA, ai sensi della Circolare n. 4 /E del 28/01/2005 dell'Agenzia delle Entrate, talune prestazioni di medicina legale e precisamente:

- le consulenze medico-legali concernenti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra;
- gli esami medici condotti al fine della preparazione di un referto medico in materia di questioni di responsabilità e di quantificazione del danno nelle controversie giudiziarie;
- prestazioni finalizzate alla determinazione di un premio assicurativo o alla liquidazione di un danno da parte di una impresa assicurativa;
- le perizie tese a stabilire con analisi biologiche l'affinità genetica di soggetti al fine dell'accertamento della paternità.

Per tali prestazioni, anche nell'ipotesi che il sanitario operi in regime di libera professione intramuraria, deve essere emessa da parte dell'Azienda fattura con applicazione dell'IVA nella misura di legge.
In tali ipotesi, infatti, è stato chiarito che, poiché il medico opera nel quadro di un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente, la prestazione sanitaria è formalmente resa dall'ente in cui il medico è dipendente.
Per le prestazioni per le quali è ancora prevista l'emissione di fattura aziendale, si applicano le disposizioni vigenti in materia di fatturazione in formato elettronico, prevista e disciplinata all'art. 1, c. 209-214, della Legge n. 244 del 24.12.2007 e all'art. 21 del D.L. n. 216 del 11.12.2012, per i casi di fatturazione nei rapporti con la P.A., nonché in materia di fatturazione in formato cartaceo per tutti gli altri casi.

ART. 28
PIANO AZIENDALE ED INFORMAZIONE ALL'UTENZA

L'Azienda garantisce adeguata informazione all'utenza sull'attività libero-professionale svolta dai Dirigenti Sanitari.
In particolare, l'Azienda provvede a rendere noti:
- l'elenco nominativo dei Dirigenti che svolgono ALPI;
- le prestazioni erogate in libera professione e le relative tariffe;
- le sedi e gli orari di attività;
- le modalità di prenotazione.

L'Azienda provvede ad elaborare un Piano aziendale operativo riepilogativo, con riferimento alle singole unità operative, dei volumi di attività istituzionale e di quelli di attività libero-professionale intramuraria.

ART. 29
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono disapplicate le disposizioni regolamentari precedentemente assunte in materia di attività libero-professionale intramuraria.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia.
Il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet aziendale e sarà oggetto di verifica tra le parti decorsi sei mesi dalla relativa entrata in vigore.
L'Azienda si riserva di riesaminare e/o rettificare il presente regolamento in presenza di modificazioni dell'attuale normativa vigente, sia a livello nazionale che regionale, o in caso di richiesta di entrambe le parti.
Nelle more dell'implementazione del sistema di contabilità separata dei costi e dei ricavi dell'attività libero-professionale *intramoenia*, sulla scorta dei dati del sistema di contabilità analitica aziendale in corso di implementazione, l'allegato n. 3 al presente Regolamento recante le modalità di calcolo delle tariffe ALPI rimane quello di cui al previgente Regolamento, salva l'integrazione della percentuale del 5% prevista e disciplinata dall'art. 2 del Decreto Legge 05/09/2012 n. 158, convertito nella Legge 08/11/2012 n. 189.
In particolare, salva eventuale espressa richiesta di modifica dell'onorario spettante da parte dell'interessato, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2 del Decreto Legge 05/09/2012 n. 158, convertito nella Legge 08/11/2012 n. 189, l'Azienda provvede a trattenere ed accantonare una quota della tariffa stessa, pari al 5%, detraendola dall'ammontare dell'onorario del professionista, per destinarla ad interventi di prevenzione o per l'acquisto di prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione dei tempi d'attesa.

REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti
Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI
Cod. Fisc. Part. IVA 02307130696

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA AMBULATORIALE

Il sottoscritto Dr./Prof. _____ nato a _____ il _____ Mat. _____, in servizio presso la ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti in regime di rapporto esclusivo in qualità di Dirigente/Direttore _____ nella disciplina di _____

presso la U.O. di _____

CHIEDE

di poter svolgere attività libero-professionale intramuraria **ambulatoriale**

presso la seguente sede aziendale:

_____

eventuale ulteriore sede aziendale:

_____

secondo le modalità stabilite dall'attuale normativa legislativa, contrattuale e regolamentare alle seguenti condizioni:

DISCIPLINA DI ESERCIZIO_____

GIORNI ED ORARI DI SVOLGIMENTO:

giorno	orario previsto		sede
lunedì	dalle	alle	
martedì	dalle	alle	
mercoledì	dalle	alle	
giovedì	dalle	alle	
venerdì	dalle	alle	
sabato	dalle	alle	

descrizione prestazione	durata prestazione	num. prestazioni per seduta	onorario del professionista*	tariffa per l'utenza*

** è in facoltà del professionista indicare o l'onorario che intenda percepire ovvero la tariffa che intenda far pagare all'utenza.

Utilizzo di personale di supporto SI ☐ NO ☐

In caso positivo, specificare il numero di unità e profilo _____
_____
_____

Apparecchiature elettromedicali utilizzate:
1 _____
2 _____
3 _____
4 _____

Prestazioni di diagnostica strumentale e/o di laboratorio connesse:
_____
_____

Ai fini della richiesta autorizzazione, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni legislative e contrattuali che disciplinano l'esercizio della libera professione intramuraria, nonché del regolamento aziendale assunto dalla ASL Lanciano Vasto Chieti in materia ed, in particolare, di quanto segue:

- l'esercizio dell'ALPI non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda e deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi;
- l'esercizio dell'ALPI non può globalmente comportare un volume prestazionale e/o un volume orario superiore a quello assicurato nell'esercizio dell'attività istituzionale;
- l'ALPI deve essere esercitata al di fuori dell'orario di servizio, dopo aver assolto il debito orario mensile e dev'essere rilevata mediante distinta timbratura nel sistema di rilevazione delle presenze/assenze;
- nell'esercizio dell'ALPI non è consentito l'uso del ricettario del S.S.N.;
- nella determinazione delle tariffe delle prestazioni rese in ALPI, devono essere ricompresi, oltre all'onorario del professionista e dell'eventuale personale di supporto diretto ed indiretto, tutti i costi connessi pro-quota, anche forfetariamente stabiliti, per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, gli oneri fiscali e tributari, le quote di accantonamento dei fondi comuni previsti, nonché le quote spettanti all'Azienda, secondo quanto stabilito nel vigente regolamento aziendale in materia;
- qualora dalla rendicontazione a consuntivo dovessero risultare quantificati costi non coperti, l'Azienda provvede ai relativi conguagli sugli onorari di spettanza del

professionista nell'ambito delle successive liquidazioni periodiche e fino a concorrenza dell'importo dovuto;

- qualora si accerti che l'ALPI sia esercitata in violazione degli obblighi connessi all'esclusività delle prestazioni o in presenza di condizioni ostative, al Dirigente sono applicate le sanzioni previste dalle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari vigenti.

Il sottoscritto, infine, si impegna a matenere un adeguato rapporto tra i tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni rese in ALPI e quelli relativi alle medesime prestazioni rese in regime istituzionale ordinario, con la propria attività ed effettuando quanto in suo potere per raggiungere l'obiettivo prefissato.

data _____ firma _____

In merito alla richiesta che precede, il sottoscritto Dr./Prof. _____

Direttore/Responsabile della U.O. _____ esprime

parere positivo ☐

parere negativo ☐ per le seguenti ragioni _____

_____

_____

data _____ firma _____

Regolamento ALPI

Allegato 2/A

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

VIA MARTIRI LANCIANESI N. 17
66100 CHIETI (CH)

PREVENTIVO DI SPESA/PROPOSTA DI CONTRATTO PER RICOVERO IN LIBERA PROFESSIONE

Il/la sottoscritto/a

COGNOME _____ NOME _____

NATO/A A _____ IL _____

RESIDENTE IN VIA _____ NUMERO _____

CITTA' _____ (_____) TELEFONO _____

CHIEDE

- Di essere sottoposto alla seguente prestazione sanitaria _____ _____ in regime di alpi a pagamento d'équipe presso l'Unità Operativa _____ dopo aver preso atto delle tariffe in vigore;
- Di usufruire di camera a pagamento con comfort alberghiero
  - SI
  - NO
- L'assistenza personalizzata del Dott. _____

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza dell'importo complessivo che, salvo conguaglio, ammonta a € _____ ed è così suddiviso:

€_____ *Tariffa libero-professionale équipe medica prescelta determinata come da allegato modello*

€_____ *30% D.R.G.*

€_____ *Comfort alberghiero, I.V.A. compresa, esclusi pasti accompagnatore e telefono*

- Prima dell'intervento è richiesto il versamento dell'intera somma.
- La sottoscrizione del presente modulo equivale all'accettazione del contratto ex art. 1326 C.C.
- Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei dati personali, ai sensi e nei limiti di cui alla normativa vigente.

Luogo e data _____

Il Medico Prescelto

_____

Firma del Richiedente

_____

ALL. 2/B

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME DI RICOVERO

Paziente

Data del Preventivo

Medico o Equipe Prescelti

Patologia
Intervento

Cod.
Cod.
Cod.

N. del D.R.G.

Valore D.R.G.

Degente dal
al

Data intervento:
Ora inizio inter.:
Ora fine inter.:

ONORARI E TARIFFE

IMPORTO

1-EQUIPE MEDICA
Medico Prescelto

2° Operatore-Prof./Dott.

3° Operatore-Prof./Dott.

4° Operatore-Prof./Dott.

5° Operatore-Prof./Dott.

ANESTESISTA prescelto

2-SERVIZI - Consulenze

TOTALE ONORARIO EQUIPE

IRAP EQUIPE (8,5% dell'onorario)

QUOTA art.28, c.1, Lg.488/99 (30% tariffa DRG a copertura dei costi diretti e indiretti aziendali)

PERSONALE DI SUPPORTO (15% dell'onorario, di cui 40% alla strumentista, 40% al pers.le inf. e 20% al fondo comune)

Strumentista: Sig.
Infermiere S.O. 1° Sig.
Infermiere S.O. 2° Sig.
Infermiere S.O. 3° Sig.

QUOTA AZIENDA (5% dell'onorario)

FONDO PEREQUATIVO (5% dell'onorario)

FONDO PERSONALE DI COLLABORAZIONE (4% dell'onorario)

QUOTA PER I SERVIZI (Radiol. 2%, Laborat. 2%, Farmacia 1%) (Tot. 5% dell'onorario)

SERVIZI AGG.VI (Ter. Intens. .....%, C. Trasfus. .....%, Anatomia.Patol. .....%) (Tot. .....% dell'onorario)

PERNOTTAMENTI Accompagnatore x =

PASTI Accompagnatore x =

Telefonate x =

TOTALE GENERALE TARIFFA

L'ufficio istruttore

Il Medico Prescelto

Allegato 3

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA PROCEDURA DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE AMBULATORIALE, DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO INDIVIDUALE O D'EQUIPE, PRESSO STRUTTURE AZIENDALI (PROPRIA)

Tipologia	Colonna 1 **Onorario**	Colonna 2 **Costi diretti e indiretti aziendali**	Colonna 3 **F.do pers.le supporto** (ove richiesto)	Colonna 4 **F.do perequativo**	Colonna 5 **F.do pers.le di collaborazione**	Colonna 6 **IRAP**	**TARIFFA**
- VISITE SPECIALISTICHE		5,5%	15%	5%	4%	8,5%	
- PRESTAZIONI PERITALI E MEDICO-LEGALI		5,5%	15%	5%	4%	8,5%	
-VISITE DOMICILIARI		5,5%	15%	5%	4%	8,5%	
- PRESTAZIONI CONSULENZIALI INDIVIDUALI E D'EQUIPE		5,5%	15%	5%	4%	8,5%	
- ATTIVITA' CERTIFICATORIA INAIL		2,5%		5%	2%	8,5%	
-RADIOLOGIA CONVENZIONALE (COMPRESA MAMMOGRAFIA)		22,5%	15%	5%	4%	8,5%	
-ECOGRAFIA (ECOCARDIOGRAMMA, ECODOPPLER, ECOCOLRDOPPLER, FLUSSOMETRIA ECC)		22,5%	15%	5%	4%	8,5%	
-CARDIOLOGIA ED ESAMI STRUMENTALI (ECG, HOLTER, PHMETRIA ESOFAGEA, AUDIOMETRIA,SPIROMETRIA, BRONCOSCOPIA, GASTROSCOPIA, COLONSCOPIA)		22,5%	15%	5%	4%	8,5%	
- PRESTAZIONI DI LABORATORIO		26,5%	15%	5%	4%	8,5%	
-PRESTAZIONI DI ANATOMIA PATOLOGICA		26,5%	15%	5%	4%	8,5%	
-CITOLOGIA DIAGNOSTICA (BIOPSIE PRELIEVO CITOLOGICO, PRELIEVO ISTOLOGICO)		26,5%	15%	5%	4%	8,5%	
- RADIOLOGIA INTERVENTISTICA		32,5%	15%	5%	4%	8,5%	
- DIAGNOSTICA TAC E RNM senza MDC		22,5%	15%	5%	4%	8,5%	
- DIAGNOSTICA TAC E RNM con MDC		32,5%	15%	5%	4%	8,5%	

-SPECIALITA' CHIRURGICHE – PICCOLI INTERVENTI AMBULATORIALI E URODINAMICA (MEDICAZIONI, CISTI SINOVIALI, ASPORTAZIONE POLIPI ECC.	22,5%	15%	5%	4%	8,5%
ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA(PICCO_ LI INTERVENTI)	22,5%	15%	5%	4%	8,5%
- ANESTESIA-TERAPIA ANTALGICA (INFILTRAZIONI, INIEZIONI PERIDURALI SCREENING ALLERGOLOGICI, BLOCCHI ANESTETICI, SCLEROSANTI, INIEZIONI ENDOARTICOLARI, TEST EPICUTANEI, BLOCCO SIMPATICO LOMBARE, MESOTERAPIA, INIEZIONE IPODERMICA)	17,5%	15%	5%	4%	8,5%
ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA CON EVENTUALE BIOPSIA	22,5%	15%	5%	4%	8,5%
ESAMI DI GINECOLOGIA CON EVENTUALI INDAGINI DI LABORATORO (PAP TEST, COLPOSCOPIA, DIAGNOSTICA INFEZIONI CERVICO-VAGINALI)	12,5%	15%	5%	4%	8,5%
-NEUROFISIOPATOLOGIA (ELETTROENCEFALOGRAMMA, ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE E PER SEGMENTI , POLIGRAFIA, VELOCITA' DI CONDUZIONE MOTORIA PER SEGMENTI)	22,5%	15%	5%	4%	8,5%
DIALISI	22,5%	15%	5%	4%	8,5%
-ODONTOIATRIA (PICCOLA CHIRURGIA ORALE	12,5%	15%	5%	4%	8,5%
- FISICA SANITARIA(SOPRALLUOGHI, MISURAZIONI, ANALISI, RELAZIONI E CONSULENZE CON USO DELLA RELATIVA STRUMENTAZIONE)	17,5%	15%	5%	4%	8,5%
MEDICINA DEL LAVORO (SOPRALLUOGHI, CONSULENZE E RELAZIONI CON USO DELLA RELATIVA STRUMENTAZIONE)	12,5%	15%	5%	4%	8,5%
- ALTRE PRESTAZIONI NON CLASSIFICATE	12,5%	15%	5%	4%	8,5%

ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE AMBULATORIALE, DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO INDIVIDUALE O D'EQUIPE, ESERCITATA PRESSO STUDI PRIVATI O STRUTTURE PRIVATE NON ACCREDITATE

Tipologia	Colonna 1 **Onorario**	Colonna 2 **Costi diretti e indiretti aziendali**	Colonna 3 **F.do pers.le supporto** (ove richiesto)	Colonna 4 **F.do perequativo**	Colonna 5 **F.do pers.le di collaborazione**	Colonna 6 **IRAP**	**TARIFFA**
- VISITE SPECIALISTICHE O PRESTAZIONI STRUMENTALI		**2,5%**	**15%**	**5%**	**4%**	**8,5%**	

N.B.: le percentuali di cui alle colonne 2, 3, 4, 5 e 6 sono calcolate in riferimento alla colonna 1. La percentuale della colonna 3 è calcolata solo qualora il Dirigente e/o l'èquipe faccia richiesta del personale di supporto diretto. Per esigenze pratiche la tariffa complessiva pagata dall'utenza viene arrotondata all'unità Euro superiore. Qualora dalla rendicontazione a consuntivo della contabilità separata aziendale dovessero risultare quantificati costi non coperti con la percentuale di cui alla colonna 2, l'Azienda provvede ai relativi conguagli sugli onorari di spettanza del professionista nell'ambito delle successive liquidazioni periodiche e fino a concorrenza dell'importo dovuto.

ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E DEI SERVIZI DI FISICA SANITARIA, MEDICI COMPETENTI, PREVENZIONE E PROTEZIONE E MEDICINA LEGALE

DISCIPLINARE OPERATIVO

Richiamato l'art. 24 del Regolamento aziendale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (ALPI) della dirigenza sanitaria, che detta disposizioni specifiche per l'esercizio dell'ALPI da parte dei Dirigenti Medici e Veterinari del Dipartimento di Prevenzione;

Richiamati altresì:

- gli artt. 15 quater e 15 quinquies del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.;
- gli artt. 54, 55, 56 ed, in particolare, 59 del CCNL 8.6.2000 dell'area della Dirigenza Medico-Veterinaria;
- l'art. 1, comma 12, della Legge n.120/2007 e s.m.i.;
- l'art. 4 delle Linee Guida in materia di libera professione intramuraria assunte dalla Regione Abruzzo giusta D.G.R.A. n. 741 del 12.11.2012, a parziale modificazione della precedente D.G.R.A. n.546 del 29.08.2012;

Ribadito altresì che:

- le prestazioni rese in regime libero-professionale non devono contrastare con i fini istituzionali dell'Azienda e, comunque, possono essere erogate solo al di fuori dell'orario di servizio e dopo aver espletato tutte le attività tese a garantire la piena funzionalità dei Servizi;
- nello specifico, la libera professione intramuraria dei Dirigenti del Dipartimento di Prevenzione costituisce un insieme di prestazioni non erogate in via istituzionale dal S.S.N., che concorrono ad aumentare la disponibilità e a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale;
- l'attività libero-professionale dei Dirigenti del Dipartimento di Prevenzione e dei Servizi di Fisica Sanitaria, Medici Competenti, Prevenzione e Protezione e Medicina Legale (limitatamente alle attività da svolgere presso il domicilio dei terzi richiedenti) può essere svolta, anche con l'ausilio di personale di supporto, con gli adattamenti necessari in relazione alle tipologie dei destinatari e alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta, nelle seguenti forme:
  a) individuale, con scelta diretta da parte dell'utente;
  b) in équipe, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente direttamente all'équipe;
  c) individuale o in équipe presso strutture di altra azienda del SSN o altra struttura non accreditata, previa convenzione con le stesse;
  d) attività professionali richieste da terzi direttamente all'Azienda che, d'intesa con i Dirigenti o con le équipes dei servizi interessati, provvede ad organizzare l'integrazione dell'attività istituzionale;
- lo svolgimento di detta attività libero-professionale intramuraria è consentito:
  - presso strutture aziendali distinte e separate o presso le strutture aziendali riservate alle attività istituzionali, in orari comunque diversificati in modo da evitare la sovrapposizione delle utenze;
  - presso strutture private non accreditate, previa apposita convenzione;
  - presso terzi richiedenti, quindi al di fuori delle strutture sopradescritte, per le peculiarità delle prestazioni rese;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere all'individuazione di un disciplinare operativo che, ad integrazione delle disposizioni dettate dal richiamato Regolamento aziendale in materia, possa concretamente concorrere a rendere effettivo e compiuto il diritto all'esercizio della libera professione intramuraria dei Dirigenti del Dipartimento di Prevenzione e dei Servizi di Fisica Sanitaria, Medici Competenti, Prevenzione e Protezione e Medicina Legale (limitatamente alle attività da svolgere presso il domicilio dei terzi richiedenti) -attesa la particolare tipologia delle prestazioni rese e considerate le

il domicilio dei terzi richiedenti) -attesa la particolare tipologia delle prestazioni rese e considerate le specificità delle relative modalità di erogazione- ed, in particolare, di assumere le disposizioni attuative di seguito specificate.

PRESTAZIONI EROGABILI E MODALITA' ORGANIZZATIVE

Per quanto concerne le attività libero-professionali dei Dirigenti Veterinari:

- su proposta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione l'Azienda organizza le strutture necessarie (spazi ambulatoriali ed attrezzature) per l'ALPI a favore degli animali d'affezione, in rapporto alle esigenze del territorio da servire, stabilendo le fasce orarie entro le quali il Dirigente Veterinario esercita l'attività. Non è in ogni caso consentito l'utilizzo di studi professionali privati;
- in particolare per ciò che concerne l'attività di assistenza zooiatrica a favore dei grossi animali, ivi compresa la fecondazione artificiale (non essendo possibile il relativo svolgimento in strutture e presidi pubblici a causa dell'impossibilità oggettiva di trasporto degli animali per l'effettuazione delle prestazioni), fermi comunque i divieti e le valutazioni in ordine ai possibili rilievi di incompatibilità meglio specificati nel successivo paragrafo, l'Azienda ne consente lo svolgimento in forma itinerante negli allevamenti del proprio territorio, sedi deputate per consuetudine e tradizione all'attività istituzionale della medicina veterinaria. In tal caso, ai fini dello svolgimento di ALPI in favore dei grossi animali direttamente presso gli allevamenti, l'Azienda assicura un'adeguata informativa per l'utenza.

Per quanto concerne le attività libero-professionali dei Dirigenti Medici e Sanitari:

- l'Azienda consente lo svolgimento presso il domicilio dei terzi richiedenti dell'attività libero-professionale intramuraria presso le fabbriche per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. per la tutela della salute dei lavoratori, ovvero presso le scuole guida ai fini della certificazione dell'idoneità alla guida da parte dei medici certificatori, nonché per la sorveglianza fisica per le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti dei Fisici Sanitari, con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 15-quinquies, comma 2, lett. d), del D.Lgs 502/92 e s.m.i., fermi comunque i divieti e le valutazioni in ordine ai possibili rilievi di incompatibilità meglio specificati nel successivo paragrafo;
- in particolare, per la peculiarità delle prestazioni, l'attività libero-professionale è esercitata previa sottoscrizione di apposito atto convenzionale tra il soggetto terzo richiedente e l'Azienda, previa dichiarazione di disponibilità del professionista interessato.

Fatta salva la possibilità di esercizio dell'ALPI nelle forme previste alle lettere a), b), e c) dell'art.55 del CCNL 08.06.2000, per eventuali attività per cui non si pongono problemi di incompatibilità per la natura stessa delle attività richieste o del soggetto richiedente (ad es. assistenza zooiatrica per gli animali d'affezione), l'attività professionale richiesta a pagamento da terzi è acquisita ed organizzata, ai sensi della lettera d) del citato art. 55, dall'Azienda che individua i Dirigenti assegnati all'attività medesima, anche al di fuori delle strutture aziendali, nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in relazione alle funzioni svolte, garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei componenti le équipes interessate.

Le tariffe per le attività libero-professionali sono definite dall'Azienda, d'intesa con i dirigenti interessati, nel rispetto dei criteri di cui al Regolamento aziendale in materia. Agli stessi, per le prestazioni rese presso terzi richiedenti, non compete alcuna indennità chilometrica a carico dell'Azienda, in quanto le spese sostenute per gli spostamenti devono essere conteggiate nell'ambito della tariffa a carico dell'utenza. In ordine alla congruità del tariffario proposto dal professionista per le prestazioni veterinarie, in considerazione della mancanza di un tariffario per l'attività istituzionale, l'Azienda tiene conto dello studio indicativo in materia di compensi professionali del medico veterinario elaborato ed edito dalla F.N.O.V.I. –Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani. Nell'ambito della determinazione della tariffa, una quota pari al 5% dell'onorario del professionista è trattenuta ed accantonata dall'Azienda per interventi di prevenzione o per l'acquisto di prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione dei tempi d'attesa, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2 del Decreto Legge 05/09/2012 n. 158, convertito nella Legge 08/11/2012 n. 189. In ogni caso, non è consentito l'espletamento di prestazioni in regime libero-professionale a titolo gratuito.

Le modalità di prenotazione delle prestazioni in ALPI sono quelle in uso in ambito aziendale, ovverosia sul sistema centralizzato SISweb attraverso gli operatori degli sportelli CUP. In considerazione delle peculiarità delle attività medesime, nel caso in cui si tratti di prestazione resa in situazione di urgenza e in orario di

chiusura degli sportelli CUP, il Dirigente è tenuto comunque ad inviare una e-mail preventiva ad indirizzo di posta elettronica dedicato precisando il nominativo del terzo richiedente e, successivamente, comunque non oltre 24 ore dall'espletamento della prestazione, a registrare la prestazione medesima sul sistema centralizzato, utilizzando specifiche e personali credenziali per l'accesso via web alla procedura. In ogni caso, a conferma dell'avvenuta prestazione in regime di ALPI, il professionista deve compilare, sottoscrivere personalmente e far sottoscrivere all'utente fruitore una dichiarazione in duplice copia di avvenuta prestazione in regime di ALPI, secondo modulistica già in uso in ambito aziendale, rilasciando una delle copie medesime all'interessato.
La regolarizzazione delle prestazioni deve avvenire esclusivamente mediante strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità e l'effettiva acquisizione alle casse aziendali delle somme di qualsiasi importo (e, precisamente, presso gli sportelli CUP aziendali, attraverso il servizio CUP *on line*, con bonifico bancario o con conto corrente postale dedicato). Non è in ogni caso consentita la riscossione diretta da parte del professionista.
Fermo restando che l'ALPI deve essere esercitata senza oneri aggiuntivi per l'Azienda, il Direttore del Dipartimento o, in mancanza, il Direttore/Responsabile della Struttura di appartenenza del professionista organizza le modalità di svolgimento della libera professione riguardo alla gestione dei farmaci, dei presidi medico-chirurgici e del materiale d'uso, avendo cura di garantirne la piena tracciabilità anche con riferimento all'espletamento di ALPI presso terzi richiedenti. In ogni caso, nella domanda di autorizzazione il professionista che necessiti per lo svolgimento dell'ALPI della fornitura di particolari dispositivi e/o farmaci, deve precisarne la relativa tipologia, ai fini del computo del relativo costo nella tariffa a carico dell'utenza.
Per lo svolgimento delle attività libero-professionali di cui al presente disciplinare in ambito veterinario e sanitario non medico, attesa la mancanza di personale del ruolo sanitario, l'attività di supporto può essere eccezionalmente svolta anche da personale appartenente al ruolo tecnico.

INCOMPATIBILITA' E LIMITI ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE

Lo svolgimento dell'ALPI è consentito esclusivamente qualora non si ravvisino rilievi di incompatibilità o ipotesi di conflitto con le finalità perseguite dalle attività istituzionali dell'Azienda, per la natura stessa delle attività richieste o del soggetto richiedente. A tal fine, l'Azienda esercita i preventivi controlli propedeutici al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero-professionale.

In particolare, lo svolgimento dell'attività libero-professionale da parte dei Dirigenti Medici, Veterinari e Sanitari Non Medici deve essere compatibile con l'etica e la deontologia professionale e, comunque, non può essere erogata in favore dei soggetti pubblici o privati nei confronti dei quali i Dirigenti svolgano attività di igiene e sanità pubblica o di vigilanza o controllo, o assumano, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (U.P.G.). La verifica dell'assenza delle succitate incompatibilità è attività essenziale e propedeutica alla concessione dell'autorizzazione. Per ciascun Dirigente l'eventuale incompatibilità deve essere accertata comparando l'attività libero-professionale che il Dirigente andrebbe a svolgere con i compiti svolti dal richiedente in regime istituzionale, nonché tenendo conto del concreto manifestarsi nella stessa persona, in modo continuativo e non incidentale, del ruolo di controllore e controllato, tenendo conto non solo delle funzioni e delle competenze istituzionali specificamente affidate al Dirigente, ma anche dell'ambito territoriale in cui l'ALPI deve essere svolta.
In ogni caso:

- i Dirigenti Veterinari non possono svolgere attività libero-professionale per le prestazioni riconducibili al servizio di appartenenza per l'attività istituzionale, nell'ambito di tutto il territorio ricadente nella competenza della ASL Lanciano Vasto Chieti, salvo il caso di attività professionale richiesta a pagamento da terzi ed organizzata direttamente dall'Azienda, ai sensi della lettera d) del citato art. 55. L'attività libero-professionale può essere prestata per le prestazioni riconducibili al servizio di appartenenza solo nei confronti di soggetti pubblici o privati le cui attività siano svolte al di fuori dell'ambito territoriale della ASL Lanciano Vasto Chieti, purché gli stessi soggetti non abbiano -in modo continuativo e non incidentale- ricadute operative nel territorio ove la ASL svolga in istituzionale funzioni di vigilanza, controllo o di polizia giudiziaria;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, i professionisti assegnati agli uffici che svolgono attività di vigilanza (in particolare il Direttore ed i Dirigenti Medici del Servizio Aziendale Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) non possono prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.

La verifica sull'insussistenza di possibili cause di incompatibilità allo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria è effettuata dall'Azienda attraverso il Nucleo di Promozione e Verifica, previa acquisizione dei pareri del Direttore della Struttura di appartenenza nonché, per i Dirigenti del Dipartimento di Prevenzione, del Direttore del Dipartimento di Prevenzione.

CONTROLLI

L'Azienda pone in essere i controlli ritenuti più opportuni al fine di verificare il rispetto delle disposizioni che precedono, avvalendosi del Nucleo di Promozione e Verifica e del Servizio Ispettivo Aziendale.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si rinvia integralmente alle disposizioni del citato Regolamento aziendale per l'esercizio dell'ALPI della dirigenza sanitaria, nonché alle disposizioni in materia contenute nella vigente normativa legislativa, contrattuale e regolamentare, in quanto applicabili.

Al Direttore Generale
ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti

OGGETTO: richiesta di consulenza in libera professione.

Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante della ditta/società/(altro)_____

_____

CHIEDE

di potersi avvalere della consulenza, presso la propria Struttura e in regime di libera professione, da parte del/della dott./dott.ssa _____.

_____, _____

Il Legale Rappresentante

_____

Per accettazione

Il Dirigente _____

_____

ACCORDO
TRA

_____

con sede legale ed amministrativa _____

P.I n. _____ C.F. _____,

E

Azienda USL 02 Lanciano-Vasto-Chieti con sede legale e domicilio fiscale in Chieti, via Martiri Lancianesi, nella persona del Direttore Generale dr. _____, domiciliato per la carica presso l'Azienda USL 02 Lanciano-Vasto-Chieti.

VISTI:

- Gli artt. 15 quater e 15 quinquies del D. Lgs. 502/92 e s.m.i.;
- L'art. 1 comma 12, della Legge 120/2007 e s.m.i.;
- Gli artt. 54, 55, 56 e 59, del CCNL 8.6.2000 dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria;
- L'art. 3, comma 2 della lettera "d", delle Linee Guida in materia di A.L.P.I. approvate dalla Regione Abruzzo, giusta D.G.R.A. n.741/2012 a parziale modifica della precedente D.G.R.A. n.546/2012;
- Il nuovo Regolamento aziendale per l'esercizio dell'A.L.P.I.;
- Il Disciplinare Operativo aziendale per l'A.L.P.I dei Dirigenti del Dipartimento di Prevenzione e dei Servizi di Fisica Sanitaria, Medici Competenti, Medicina Legale e Prevenzione e Protezione;

SI CONCORDA E SI STIPULA - QUANTO SEGUE:

Art. 1

La ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti si impegna a garantire presso _____

_____ l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- _____;
- _____;
- _____;
- _____;
- _____;
- _____.

Tali prestazioni verranno eseguite dal/dalla dott./ dott.ssa _____

dipendente di questa ASL, in servizio presso l'UO_____ di

_____, a rapporto esclusivo, in regime di libera professione intra-moenia al di fuori dell'orario di servizio, mediante circa n._____accessi mensili della durata di circa _____ ore cadauno.

Art. 2

Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al precedente art. 1, il/ la dott./dott.ssa

_____, applicherà le seguenti tariffe:

DESCRIZIONE	TARIFFA

Il/La dott./dott.ssa_____si impegna a richiedere mensilmente all' UOC Bilancio e Contabilità l'emissione della fattura utilizzando l'apposita modulistica, avendo cura di indicare nella stessa, il riferimento al Professionista, oltre all'importo da fatturare, il numero, le date degli accessi effettuati e la durata degli stessi.
L'UOC Bilancio e Contabilità provvederà all'emissione della fattura e, una volta riscontrato l'avvenuto pagamento - che dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario -, comunicherà all'ufficio preposto alle liquidazioni dei compensi per ALPI l'avvenuto incasso.

Art. 3

Per le prestazioni in oggetto, al dott./dott.ssa _____ saranno corrisposti i compensi di spettanza, sulla base di quanto stabilito in materia di libera professione intra-moenia, secondo quanto disposto nel Regolamento aziendale per l'esercizio dell'A.L.P.I. sottoscritto definitivamente, in sede di C.C.I. con le rappresentanze sindacali di categoria, in data _____.

Art. 4

Il presente accordo ha la durata di _____, con decorrenza dal _____.
Lo stesso potrà essere rinnovato alla scadenza, per concorde volontà delle parti.
Le parti hanno facoltà di recedere, prima della scadenza, con apposita comunicazione con lettera raccomandata A. R., da inoltrare almeno trenta giorni prima che il recesso sia operante.

Letto, approvato, sottoscritto

Il Legale Rappresentante

_____

_____
(luogo, data e firma)

Per accettazione

Il Dirigente _____

_____
(cognome e nome)

_____
(luogo, data e firma)

IL DIRETTORE GENERALE
ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI

_____
(luogo, data e firma)